

I principi generali
LE LINEE GUIDA

Una riforma penale che gioca a tutto campo

Lo stop alla divulgazione delle intercettazioni non deve frenare il diritto di cronaca

Giovanni Negri

■ Non la migliore delle riforme, forse la sola possibile. La legge penale ha molti rischi e qualche merito. Tra i primi, oltre a una forma barocca memore delle peggiori finanziarie (1 articolo, 95 commi), una sostanza assai frammentaria che mischia disposizioni sostanziali ad altre di procedura, norme subito in vigore ed altra affidate alla messa a punto dei decreti delegati. Di qui la difficoltà a individuare un filo conduttore che tenga insieme tutto l'intervento per evitare che si sfarinino. E poi i tempi: lo scorcio finale della legislatura è, per tradizione, il momento in cui si prova a "svuotare i cassetti", cercando di fare approvare più norme possibili, dopo magari lunghi periodi di languore parlamentare. Il che non è tra i migliori presupposti per misure che abbiano anche un minimo grado di efficacia, soprattutto in una materia, come quella penale, dove in discussione ci sono diritti fondamentali dei cittadini.

Così, un disegno di legge presentato dal Governo Renzi a fine agosto del 2014, poi affidato a tempi e umori delle Camere, approda al voto finale a pochi mesi dalla campagna elettorale. Un rush finale reso possibile anche, ma pure in questo

caso nulla di nuovo, da un doppio voto di fiducia che, a questa altezza di tempo, ha accelerato i tempi, bloccato il dibattito parlamentare senza smorzare le polemiche, congelato le norme. Con possibili sbavature, tanto che, già nella fase preliminare alla semplice pubblicazione in «Gazzetta», il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha preannunciato l'intenzione di correggere la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie sottraendo il reato di stalking. Insomma, una fretta che, ha lamentato per esempio l'Anm, ha portato a commettere errori che si sarebbero evitati con una maggiore possibilità di approfondimento del testo.

Difficile poi trovare un minimo comun denominatore tra tutte le norme. Neppure quello dell'efficienza e della necessità di ridurre la durata dei processi perché se ci sono misure che puntano a ridurre il numero dei fascicoli che approda in tribunale, come le misure sulla giustizia riparativa o quelle sui riti alternativi, altre, come quella sulla prescrizione, al netto ovviamente di considerazioni di tutt'altro tenore, avranno come effetto l'allungamento della durata dei procedimenti.

La tempistica, infine, tra i punti critici che rendono difficile formulare una valutazione complessiva sulla legge. Perché a mancare è una fisionomia compiuta dell'intervento. Va ricordato che a norme che saranno subito in vigore, altre, note nel contenuto, lo saranno solo tra qualche tempo, è il caso della disciplina del processo a distanza operativa tra un anno, altre ancora sono, al momento, del tutto ignote, fatti salvi i principi di delega. Tra queste ultime, le intercettazioni,

l'ordinamento penitenziario, la procedibilità.

Tuttavia, non vanno dimenticati i meriti di una legge che prova ad affrontare alcuni dei nodi della giustizia penale, da tempo discussi e non solo tra gli operatori. Utilizzando, tra l'altro, il lavoro di commissioni ministeriali, per una volta non lasciate al canonico ruolo di testimonianza, da quella presieduta dal presidente della Cassazione Giovanni Canzio a, per alcuni aspetti, quella guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Sul fronte della prescrizione, per esempio, si prova a mettere un primo freno a una patologia tutta italiana che vede crescere negli anni il numero dei reati "fulminati", sia pure, in larga parte, nella fase delle indagini preliminari (ma a sollecitare un esercizio tempestivo dell'azione penale o una richiesta di archiviazione provvede un'altra norma, assai contestata peraltro dall'Anm). Si sarebbe potuto fare di più, senza dubbio, bloccando le lancette dell'orologio al momento del rinvio a giudizio, da considerare come espressione della volontà dello Stato di perseguire il reato e quindi il venire meno del diritto all'oblio, ma il realistico punto di caduta è stato questo.

Come pure, ma un giudizio più compiuto potrà essere formulato solo a decreto legislativo approvato, è il caso delle intercettazioni e dell'individuazione di un percorso che conduca a evitare la divulgazione di intercettazioni processualmente irrilevanti. Fatta salva una riflessione sulla legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca nel caso di pubblicazione di una notizia comunque di pubblico interesse.

REPRODUCTION INTERDITTE

I punti chiave



PRESCRIZIONE

Il nuovo comma 2 dell'articolo 159 del Codice penale prevede che il corso della prescrizione rimane «sospeso dal termine previsto dall'articolo 544 del Codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Analoga sospensione – anche in termini di tetto

massimo di 18 mesi – investe il periodo decorrente tra il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna di secondo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. La sospensione scatta dallo spirare del termine che il giudice si prende in sentenza per scriverne la motivazione, e non da quando effettivamente la deposita in cancelleria. Questo per evitare sforamenti del tetto massimo di 18 mesi a causa del ritardo nel deposito della sentenza



PENE PIÙ SEVERE

Reati contro l'ordine pubblico e contro il patrimonio. Sono i due i filoni "sostanziali" toccati dalla riforma penale, con l'inasprimento delle pene soprattutto per alcune fattispecie contro la proprietà. In particolare, l'aumento delle pene riguarda sei reati: lo scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del Codice penale (articolo 1, comma 5, della legge di riforma); il furto in abitazione e il furto con strappo di cui all'articolo 624-bis (commi primo e

secondo del Codice penale, anche nelle ipotesi aggravate previste dal terzo comma - articolo 1, comma 6); il furto aggravato di cui all'articolo 625, primo comma Codice penale (articolo 1, comma 7); la rapina, propria e impropria, di cui all'articolo 628, primo e secondo comma Codice penale, anche nell'ipotesi aggravata contemplata dal terzo comma (articolo 1, comma 8); l'estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, Cp (articolo 1, comma 9)



CONDOTTE RIPARATORIE

La riforma del processo penale introduce un istituto di deflazione processuale, che consentirà all'imputato – nel caso di reati meno gravi – di uscire rapidamente dal procedimento penale a fronte dell'effettuazione di attività riparatorie dell'illecito commesso. La disciplina mira ad "alleggerire" la macchina processuale penale di tutto il carico di procedimenti relativi a ipotesi di reato di ritenuto minore impatto

sociale, qualora vi sia un adeguato ristoro della vittima. La disposizione si applica alle sole fattispecie di reato perseguibile a querela di parte, nelle ipotesi in cui questa sia rimettibile. Quindi, se il fatto commesso non sia di minima rilevanza ma non sia nemmeno così grave da imporre il ricorso alla pena, il giudice pronuncerà l'estinzione del reato se l'imputato effettuerà l'integrale riparazione del danno cagionato



RTI ALTERNATIVI

I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (articoli 438 e seguenti Cpp) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Se la richiesta dell'imputato avviene subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal Pm (massimo 60 giorni) per lo

svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva: la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevanza delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio); la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IMPUGNAZIONI



Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione). In particolare, il nuovo articolo 428 Cpp prevede che tale sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare sia impugnabile (come già l'ordinanza di archiviazione) in appello anziché direttamente in cassazione e che la sentenza non può essere

impugnata dalla parte civile costituita nel processo penale. In generale, poi, se ad appellare è il pm la corte, se non conferma la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato

RICORSO IN CASSAZIONE



Quanto al ricorso per Cassazione, nella logica dello sveltimento dei processi, scompare per l'imputato la facoltà di proporlo personalmente mentre per il pubblico ministero la si limita nel caso di doppia conforme assolutoria, si semplifica la procedura del vaglio preliminare di inammissibilità, aumentandosi sensibilmente la somma da versare in tal caso, come in quello di rigetto del ricorso (o anche della richiesta di rimessione del processo), alla

cassa delle ammende (con adeguamento biennale alle variazioni Istat) e allargandosi le ipotesi di annullamento senza rinvio. Molto rilevante, a potenziamento della funzione nomofilattica, l'importazione dal giudizio civile del vincolo per la Sezione semplice che non intenda condividere un principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di rimettere a queste ultime la decisione del ricorso

PROCESSO A DISTANZA



Se prima era un'eccezione, ora il processo a distanza in alcuni casi diventa una regola. Più spedite, poi, le modalità con le quali il giudice disporrà sul punto. Ma procediamo per ordine, analizzando le singole disposizioni. Il comma 77 - riformulando l'articolo 146 bis, commi 1 e 1 bis del Codice di procedura penale (Dlgs 271/89) - prevede che la partecipazione a distanza sia la regola per: il detenuto che si trovi in carcere per

uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis e per reati dell'articolo 407, comma 2, lettera a) (mafia, criminalità organizzata, terrorismo) in cui è imputato, anche in relazione a crimini per i quali sia in stato di libertà. Disposto valido anche per la partecipazione a udienze penali o civili, nelle quali assuma la veste di testimone o per l'imputato ammesso a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisori



INTERCETTAZIONI

Diventa delitto (pena fino a 4 anni) la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La norma intende colpire la propagazione sui social media di atti e comportamenti privati, operata per mera vendetta o dilleggio di taluno. Regole più stringenti in fatto di intercettazioni anche se restano ampi gli spazi di discrezionalità

del pm, specie per quel che riguarda l'utilizzo in fase cautelare delle captazioni che, ovviamente, operano a sorpresa e, quindi, senza un previo contraddittorio con la difesa. In questi casi il pm trasfonde in atti le conversazioni rimandando la selezione garantita del materiale ad un momento successivo. La delega pretende che si abbia «speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni»



MISURE ALTERNATIVE

Il comma 85, fermo restando quanto previsto dalla legge 354/1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (articolo 41-bis), individua i criteri e i principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario: semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure

alternative alla detenzione; revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, nell'ottica di facilitarne l'applicazione quando la condanna non riguardi casi di eccezionale gravità o delitti di mafia e terrorismo. In particolare, per l'accesso alle misure, fissato in 4 anni il limite di pena che impone la sospensione dell'esecuzione; revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari



AVOCAZIONE

Con l'avvocazione la Procura può dare impulso ai procedimenti. Il nuovo comma 3 bis dell'articolo 407 del Codice di procedura penale, infatti, prevede che il pm è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis: se non ci riesce, deve comunicarlo al procuratore generale chiedendogli di prorogare il

termine per altri tre mesi (quindici per alcuni più gravi reati). Dopodiché, ove non riesca ad assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, il pm ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello: ciò perché, in base all'innovato comma 1 dell'articolo 412 del Cpp, «il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato, l'avvocazione delle indagini preliminari»



Le impugnazioni/3

LA DELEGA DA ATTUARE

Inappellabili le sentenze di condanna all'ammenda

Il pm può chiedere di intervenire se viene modificato il titolo del reato

PAGINA A CURA DI

Selene Pascasi

 Nell'ottica di semplificare la disciplina delle impugnazioni e di adeguare la normativa interna ai dettami europei circa la possibilità che l'imputato agisca personalmente, salvo che nei casi di ricorso in Cassazione, il testo licenziato interviene su più fronti. Così, se da un lato vincola l'atto di appello all'onere di offrire una dettagliata esposizione dei motivi e delle prove allegare per attestare l'inesistente, omessa o erronea valutazione; dall'altro reintroduce il concordato sui motivi in appello, seppur limitandone l'accesso a fronte di specifici reati.

Ad ogni modo, a prescindere dagli accennati profili, v'è da dire che la novella, orientata a restringere il confine delle ipotesi in cui si può muovere azionando i mezzi di impugnazione previsti dal Codice di procedura penale individua - al comma 84 dell'unico articolo del provvedimento, esattamente nella forbice che va dalla lettera f) alla lettera m) - quali dovranno essere i principi e i criteri direttivi cui ci si dovrà attenere, nell'esercizio della delega per la riforma del processo penale in materia di giudizi di impugnazione. In altri termini, si chiede al Governo di intervenire in modo tale da precisare le evenienze in cui il pubblico ministero e l'imputato

stesso saranno legittimati a proporre appello.

Il ricorso del Pg

Soffermandosi con maggiore attenzione sui contenuti della delega, sono diversi i punti fermi stilati nel testo. Intanto, se la ricorribilità per Cassazione viene ammessa soltanto per i casi di violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace, si dispone che il procuratore generale presso la Corte di appello possa promuovere ricorso in appello unicamente nelle ipotesi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.

L'appello del Pm

Ancora, la delega interviene sulla legittimazione a proporre appello da parte del Pubblico ministero, mediante la formulazione di due principi ben separati. In uno, si prevede la legittimazione del Pubblico ministero a formulare appello contro una sentenza di proscioglimento (dicitura aggiunta rispetto alla prima stesura del testo), nonché avverso una sentenza di condanna, esclusivamente laddove tale pronuncia abbia modificato il titolo del reato, o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Con precisazione distinta, poi, si incarica il Governo, di adottare le necessarie modifiche affinché si escluda l'appellabilità delle sentenze di condanna - nelle evenienze in cui tale condanna abbia riguardato solo la pena dell'ammenda - nonché l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, o di non luogo a procedere, le quali, invece, siano relative a contravvenzioni punite con la sola

pena dell'ammenda o con una pena alternativa.

L'appello dell'imputato

Questi, i contenuti della delega in punto di appello da parte del Pubblico ministero.

Ma la riforma vincola, con i criteri stilati, anche con riferimento alla legittimazione all'appello promosso dall'imputato. Ebbene, quel che si impone, è di prevedere la legittimazione dell'imputato a promuovere appello avverso la sentenza di condanna (dicitura anch'essa aggiunta rispetto alla prima stesura del testo), nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento, salvo che, si chiarisce, la sentenza di proscioglimento non sia stata pronunciata con le formule perché «il fatto non sussiste» o perché «l'imputato non ha commesso il fatto».

L'appello incidentale

Infine, si disegnano i paletti di intervento governativo, anche in tema di appello incidentale, proponibile, come da vigente normativa, dalla parte che non ha formulato impugnazione, sulla falsariga di una rimessione in termini, entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui la stessa abbia ricevuto la comunicazione o la notificazione del provvedimento che si intende impugnare. Appello incidentale soggetto, è noto, alle medesime sorti di quello principale, ossia a perdita di efficacia nell'ipotesi in cui quello principale sia stato ritenuto inammissibile ovvero la parte legittimata vi abbia rinunciato. Ebbene, con delega sul punto, si esige che si apportino correzioni sia nel senso della titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato, che sotto il profilo, più che rilevante, dei connessi limiti di proponibilità.

COMUNICAZIONE RISERVATA

La procedibilità. Per i delitti contro la persona meno gravi o contro il patrimonio - Decreti entro un anno

Più spazio alla perseguibilità su querela della vittima

■ Estesa la perseguibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio nei casi in cui le offese all'interesse protetto siano di modesta entità. A meno che la persona offesa, titolata a presentare querela, sia incapace per età o infermità. Queste, in sintesi, le modifiche al regime di procedibilità indicate nei principi e criteri direttivi della delega contenuta nel comma 16 dell'unico articolo della legge di riforma penale. Entro un anno, dunque, tocca al governo legiferare (sono previsti decreti legislativi sui cui relativi schemi è richiesto il parere del Parlamento) per

allargare lo spazio della procedibilità a querela da parte della persona offesa e conseguente contrazione di quello ad esposizione della parte "pubblica".

Le fattispecie penali

I reati coinvolti nella modifica sono anzitutto quelli contro la persona puniti con la «sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non su-

periore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria». Espressa eccezione, prevede la norma, per il solo reato di violenza privata, punito dall'articolo 610 del Codice penale la cui pena base - reclusione fino a quattro anni - ne avrebbe comportato in automatico l'ingresso nella categoria allargata di reati perseguibili a querela. A questa prima categoria di fattispecie penali bisogna poi aggiungere tutti i reati contro il patrimonio a prescindere dalla pena prevista.

Le eccezioni

Il comma 16 disciplina le eccezioni alle regole generali fin qui descritte. In pratica, nei decreti delegati dovrà essere mantenuta la procedibilità d'ufficio ogni volta che si verifichi al-

meno una delle seguenti condizioni:

- l'offeso dal reato è incapace per età o per infermità;
- ricorrono circostanze aggravanti a effetto speciale o circostanze aggra-

vanti di cui all'articolo 339 del Codice penale (previste in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario);

■ nel caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona è di rilevante gravità.

Completa il quadro la disposizione transitoria in virtù della quale per i reati perseguibili a querela in base alle nuove norme commessi prima della data di entrata in vigore dei decreti di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto reato. Nel caso, invece, in cui il procedimento sia pendente, il pm o il giudice deve informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

R.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto

PUBBLICO MINISTERO

Il Pm può appellare le sentenze di proscioglimento, e quelle di condanna, se la pronuncia abbia modificato il titolo del reato, escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato

ESCLUSIONE DELL'APPELLO

Esclusa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, nonché delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, nell'ipotesi in cui siano relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, oppure con una pena alternativa

L'IMPUTATO

L'imputato è legittimato ad appellare sia la sentenza di condanna, che la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento, purché la seconda non sia stata pronunciata con le formule perché «il fatto non sussiste», oppure perché «l'imputato non ha commesso il fatto»

APPELLO INCIDENTALE

Tra i criteri cui attenersi, nell'esercizio della delega, figura anche quello di apportare le opportune modifiche alla normativa, affinché si prevedano la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato, ma anche i limiti di proponibilità di tale tipologia di impugnazione

In lista d'attesa. L'intervento in un Ddl all'esame del Senato

Stalking, ritocchi in arrivo

Una norma per evitare che lo stalking resti nel novero dei reati la cui estinzione possa scattare con la condotta riparatoria dell'imputato. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha infatti promesso che nel disegno di legge che estende la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di corruzione di minorenni (testo ora in discussione al Senato dopo aver avuto un primo ok dalla Camera) sarà inserita la norma per depennare la "svi-

sta" dalla riforma penale. Una svista criticata da più parti, anche da Anm. La soluzione del Ddl è stata individuata per «evitare qualunque possibilità di equivoco» ha detto il Guardasigilli. Il quale ha specificato che le «preoccupazioni sull'estinzione del reato per condotta riparatoria, sia pure soltanto alle ipotesi meno gravi di stalking, secondo le interpretazioni degli uffici risultano non fondate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento: 067708

RIFORMA IN GAZZETTA

**Dal 3 agosto
l'imputato
può «riparare»
al proprio reato**

Giovanni Negri ► pagina 36

Riforma penale. Legge in «Gazzetta»: in vigore tra un mese - Delitto estinto per condotte risarcitorie

Dal 3 agosto scatta la riparazione

Nuova prescrizione non retroattiva - Intercettazioni entro novembre

Giovanni Negri
MILANO

■ Entrata in vigore soft per la **nuova giustizia penale**. La legge (n. 103 del 23 giugno) è stata pubblicata sulla «Gazzetta» di ieri ed entrerà in vigore il prossimo 3 agosto. Un mese di tempo quindi a disposizione degli operatori per «digerire» novità che spaziano dal penale sostanziale alle misure più squisitamente procedurali. Un mese che però in realtà è destinato, di fatto, a raddoppiare per effetto delle ferie estive e dell'attività giudiziaria a scartamento ridotto che proseguirà per tutto agosto. Insomma, per una prima valutazione d'impatto bisognerà aspettare settembre; se non oltre.

Però l'ancoraggio a una data certa permette adesso una serie di considerazioni relative ad alcune delle disposizioni più significative. La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie innanzitutto. Che si applicherà a tutti i procedimenti in corso al 3 agosto, sia a quelli in attesa di apertura del dibattimento (applicazione fisiologica della misura) sia a quelli con dibattimento in corso. Nei primi l'imputato può chiedere, se non si è mosso prima, un termine non superiore a 6 mesi per provvedere alla riparazione; nei secondi, l'imputato nella prima udienza successiva al 3 agosto, potrà chiedere al giudice 60 giorni al massimo di tempo per provvedere alla ripa-

razione delle conseguenze della propria condotta.

Quanto alla prescrizione, la legge non aumenta i termini previsti dalla ex Cirielli, evitando per esempio di agganciarli al momento del rinvio a giudizio come chiesto dall'Anm, ma irrobustisce lo stop in caso di condanna in primo grado e in appello, con 1 anno e 6 mesi in più per ciascun grado di giudizio. Per esplicita previsione, la nuova disciplina della sospensione sarà applicata ai fatti commessi a partire dal 3 agosto.

E sempre ai fatti commessi a partire dal 3 agosto dovranno essere applicate le sanzioni più severe previste per alcuni reati, dai furti alle rapine, passando per il voto di scambio. Un anno ancora invece dovrà trascorrere, soprattutto per dare la possibilità agli uffici giudiziari di attrezzarsi, per la partenza a regime del processo a distanza. Con la partecipazione in video al procedimento che diventerà la regola, a partire appunto dall'agosto 2018, quando la persona è detenuta per un delitto di mafia o comunque particolarmente grave o è ammessa a misure di protezione.

Ma in un provvedimento in larga parte dedicato alle misure di natura processuale, un denso pacchetto è destinato ad avere operatività immediata, fatta salva la premessa sulla pausa di fermo giudiziario ad agosto. A partire dai vincoli al Pm sull'esercizio dell'azione penale

con il rinvio a giudizio oppure con la richiesta di archiviazione, sotto la spada di Damocle dell'avocazione da parte della Procura generale.

Oppure è il caso del regime delle impugnazioni, dove si stabilisce che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato a patto che non si tratti di ricorso per Cassazione; si prevede per l'atto di appello l'onere della specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità, oltre che l'onere di indicazione delle prove delle quali si sostiene l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione, sempre a pena di inammissibilità; si reintroduce il concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008, che comporta un accordo sulla rideterminazione della pena con rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Si impedisce però che si applicare il concordato ai reati di mafia e terrorismo e per i reati sessuali e in danno di minori.

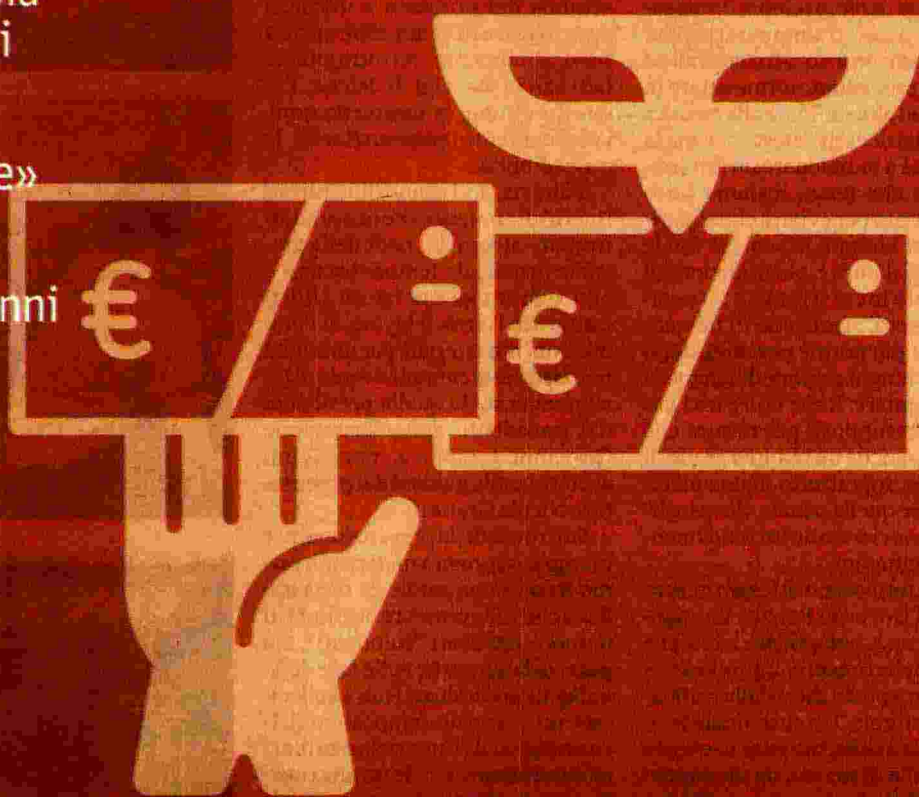
Si immediato poi al potere della persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; alla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili; alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione e sul regime di impugnazione, semplificato, del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.

K. RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REVISIONE DEL DIRITTO PENALE

Furti, scippi e rapine Arriva il giro di vite

- Prescrizione più ampia per favorire i processi
- Sentenze da scrivere in maniera «razionale»
- Il reato si estingue per chi risarcisce i danni



I reati
LE NOVITÀ

Giro di vite contro furti, rapine e scambi elettorali mafiosi

Pene pecuniarie e minimi edittali più alti: soprattutto colpiti gli illeciti contro la proprietà

PAGINA A CURA DI
Renato Bricchetti

■ Reati contro l'ordine pubblico e contro il patrimonio. Sono i due i filoni "sostanziali" toccati dalla riforma penale, con l'inasprimento delle pene soprattutto per alcune fattispecie contro la proprietà. In particolare, l'aumento delle pene riguarda sei reati: lo scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del Codice penale (articolo 1, comma 5, della legge di riforma); il furto in abitazione e il furto con strappo di cui all'articolo 624-bis (commi primo e secondo del Codice penale, anche nelle ipotesi aggravate previste dal terzo comma - articolo 1, comma 6); il furto aggravato di cui all'articolo 625, primo comma Codice penale (articolo 1, comma 7); la rapina, propria e impropria, di cui all'articolo 628, primo e secondo comma Codice penale, anche nell'ipotesi aggravata contemplata dal terzo comma (articolo 1, comma 8); l'estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, Cp (articolo 1, comma 9).

Scambio elettorale

Lo scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del Codice penale è ora punito, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, con la reclusione da sei a 12 anni (la cornice edittale precedente era da quattro a dieci anni). Continuano ad essere consentiti ar-

resto in flagranza, fermo dell'indiziato, custodia cautelare in carcere ed altre misure cautelari personali.

L'aumento del minimo edittale inciderà, come sempre si verifica, sulla commisurazione della pena, destinata in concreto a essere più elevata. Il tempo necessario a prescrivere sale a 24 anni: dodici anni (massimo edittale) raddoppiati a 24, in virtù dell'espressa previsione di cui all'articolo 157, sesto comma, del Codice penale.

Furto in casa e furto con strappo

Per il furto in abitazione ed il furto con strappo di cui all'articolo 624-bis (commi primo e secondo del codice penale), sono ora previste la reclusione da tre a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro (la precedente cornice era da uno a sei anni e da 309 a 1.032 euro).

Nell'ipotesi aggravata del terzo comma, la pena è ora della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 927 a 2.000 euro (precedente: da tre a dieci anni e da 206 a 1.549 euro). Il legislatore ha in questo caso inasprito solo i minimi edittali della pena detentiva.

Il tempo necessario a prescrivere non è dunque mutato: sei anni per le ipotesi di cui al 1° e 2° comma; dieci anni per quella del 3° comma (in virtù della disposizione di cui all'articolo 157, secondo comma, Cp).

L'arresto è obbligatorio (articolo 380, comma 2, lettera e-bis) del Codice di procedura penale), salvo che sussista la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex articolo 62 n. 4 del Codice penale.

Il fermo dell'indiziato è consentito solo per l'ipotesi aggravata del terzo comma.

Continuano ad essere consentite custodia cautelare in carcere ed altre misure cautelari personali.

Anche in tal caso l'aumento dei

minimi edittali influirà sull'entità della pena in concreto inflitta. Ed analogo effetto potrebbe avere il nuovo quarto comma nel quale si è stabilito che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (età del condannato da 14 a 18 anni) e 625-bis (collaborazione), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Furto aggravato

Anche per il furto aggravato di cui all'articolo 625, primo comma del Codice penale, aumenta solo il minimo edittale (da uno a due anni), oltre alla pena pecuniaria (prima da 103 a 1.032 euro; ora da 927 a 1.500 euro), e resta immutato il massimo (sei anni), nonché la pena prevista per l'ipotesi pluriaggravata del secondo comma.

Il tempo necessario a prescrivere non è dunque mutato: sei anni per le ipotesi di cui al 1° comma; dieci anni per quella del 2° comma (in virtù della disposizione di cui all'articolo 157, secondo comma del Codice penale).

L'arresto continua ad essere facoltativo; obbligatorio (articolo 380, comma 2, lettera e) del Codice di procedura penale), in caso di sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 2), prima ipotesi (violenza sulle cose), 3 (porto di ar-

mi o narcotici senza farne uso), 5 (fatto commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio) e 7-bis (fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazio-

ne di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica).

Il fermo dell'indiziato è consentito solo per l'ipotesi pluriaggravata del secondo comma. Continuano ad essere consentite custodia cautelare in carcere ed altre misure cautelari personali.

È prevedibile che l'aumento dei minimi edittali influirà sull'entità della pena in concreto inflitta.

Rapina

Più articolato è l'intervento sul reato di rapina. Per la rapina, propria ed impropria (articolo 628, primo e secondo comma del Codice penale) aumentano minimo edittale della

reclusione (da tre a quattro anni) e multa (ora da 927 a 2.500 euro; prima da 516 a 2.065 euro), mentre resta inalterata la pena massima detentiva (dieci anni). Anche nell'ipotesi aggravata contemplata dal terzo comma aumentano solo pena minima detentiva (da 4 anni e sei mesi a 5 anni) e multa (ora da 1.290 a 3.098 euro; prima da 1.032 a 3.098 euro), mentre non muta la pena massima (20 anni).

È stato, peraltro, inserito un nuovo quarto comma che, in caso di pluralità di circostanze aggravanti (circostanze di cui al terzo comma e circostanze indicate nell'articolo 61 Cp), fissa la pena nella reclusione da sei a venti anni e nella multa da 1.538 a 3.098 euro. Intervento articolato il cui effetto sicuro sarà quello di ele-

vare la pena in concreto per le due ipotesi di rapina semplice (primo e secondo comma).

Per il reato, le "ricadute" processuali non mutano: arresto obbligatorio (articolo 380, comma 2, lettera f), Cpp), fermo di indiziato e misure cautelari personali consentite. Tempo di prescrizione: 10 anni per le ipotesi del 1° e 2° comma; 20 anni per quelle del 3° e 4° comma.

Estorsione aggravata

Muta il minimo edittale dell'estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del Codice penale: da sei a sette anni di reclusione. Le ricadute processuali sono in tutto identiche a quelle indicate con riguardo alla rapina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia il Codice penale

Le modifiche sono riportate in neretto

Articolo 416-ter

Scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione **da sei a dodici anni**. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma

Articolo 624-bis

Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è **punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 92+7 a euro 1.500**

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625, ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più

delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti

Articolo 628

Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è **punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500**

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad

altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità

La pena è della reclusione da cinque a **venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098:**

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
- 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico

trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

Articolo 629

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

La pena è della reclusione **da sette a venti anni** e della multa da euro 5 mila a euro 15 mila se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente

LA GUIDA

Tempistica differenziata per l'efficacia della riforma

di **Andrea Maria Candidi**

Novità rilevanti di carattere processuale e interventi di peso anche nella parte «sostanziale». E poi misure che richiedono un supplemento legislativo per avere piena efficacia. Per avere il quadro completo della riforma penale appena approvata dal Parlamento è dunque necessario attendere ancora un po' (i decreti sulle intercettazioni, per citare uno degli argomenti più delicati, dovranno essere adottati entro tre mesi), ma la guida che segue dà un'idea delle importanti novità in arrivo. Gli operatori della macchina- giustizia devono dunque prendere dimestichezza da subito con le novità. A partire dal nuovo regime della prescrizione che allungherà i termini per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Entrata in vigore differita, per espressa previsione normativa, di trenta giorni. Più tempo ancora, per le novità sul processo a distanza, la cui efficacia è differita addirittura di un anno. Come tutte le riforme in materia, anche questa volta arriva la stretta con l'inasprimento delle pene per i reati di maggior allarme sociale. Mentre il risarcimento del danno da parte dell'imputato, in determinati casi, può estinguere il reato. Gli operatori, dunque, sono chiamati non solo ad aggiornare i propri codici, ma anche a tenere sotto controllo il calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANALISI

Sospensione termini, effetti da verificare

di **Daniele Piva**

Per riformare la disciplina della prescrizione, a correttivo delle disfunzioni prodotte dalla legge ex Cirielli, la riforma Orlando si muove nel solco già ampiamente tracciato dalla commissione ministeriale istituita dal ministro Paola Severino durante il governo Monti, nel tentativo di coniugare l'esigenza di realizzazione della pretesa punitiva statale con quella di una ragionevole durata del processo.

Prescindendo dai ritocchi in tema di sospensione o interruzione o dall'ennesimo rialzo "spot" per i delitti di corruzione (inclusi ora tra quelli per i quali scatta, altresì, un obbligo di trattazione processuale prioritaria), induzione indebita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abbandonata l'idea di una sistematica rideterminazione dei termini base dell'articolo 157 Cp o del relativo *dies a quo* ovvero dell'introduzione di meccanismi di blocco in corrispondenza dell'esercizio dell'azione penale, nei nuovi commi 2 e 3 dell'articolo 159 Cp si attribuisce alla sentenza (ma non al decreto penale) di condanna non definitiva un effetto di sospensione del relativo decorso per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado successivo e comunque non superiore a diciotto mesi (per un totale quindi di tre anni in corrispondenza dei due gra-

di di merito).

La novità più significativa consiste, piuttosto, nell'aver stabilito che l'effetto sospensivo precedentemente maturato decade, venendone meno le ragioni, con efficacia *extunc* ove, all'esito del giudizio successivo, l'imputato non venga condannato. Ne deriva che, in primo grado, mentre nel caso di proscioglimento oggi come ieri la prescrizione continua normalmente a decorrere, in caso di condanna, oltre all'interruzione del termine già prevista all'articolo 160 Cp, la prescrizione rimarrà sospesa dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (novanta giorni salvo i casi di cui all'articolo 544, comma 3-bis, Cp), alla lettura del dispositivo della sentenza d'appello, e comunque per non più di diciotto mesi, ricominciando poi a decorrere da capo salvo il limite massimo di cui all'articolo 161 Cp.

In secondo grado, mentre nel caso di proscioglimento o dichiarazione di nullità con rinvio al primo giudice non scatta alcuna sospensione e anzi decade retroattivamente quella precedente, a fronte di una condanna la prescrizione torna nuovamente a decorrere ma resta parimenti sospesa dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione sino al dispositivo della sentenza di Cassazione, sempre per non più di diciotto mesi. In quest'ultimo grado, infine, mentre non vi è alcuna causa sospensiva neppure in caso di annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento, una pronuncia favorevole all'imputato determi-

na l'effetto di caducazione di entrambi gli effetti sospensivi già maturati.

Volendo azzardare qualche osservazione a caldo, è tutto da vedere se le nuove sospensioni saranno davvero sufficienti ad arginare il fenomeno, notoriamente in crescita, delle prescrizioni sopraggiunte in appello, specie ove i termini non risultino ulteriormente prolungati per effetto di altra causa sospensiva. Nel contempo, aleggia il rischio di condanne pronunciate in violazione dell'*in dubio pro reo*, magari solo per non incorrere in quello che sarebbe altrimenti destinato a rimanere ancora un inevitabile esito prescrizione.

Più in generale, si tratterà poi di valutare se la dilazione dei termini di prescrizione contribuirà efficacemente a soddisfare obiettive esigenze di giustizia oppure determinerà soltanto l'ennesimo allungamento della durata dei processi. Infine, quale unica modifica *in bonam partem*, vi è l'espressa limitazione degli effetti della sospensione della prescrizione agli imputati nei cui confronti si sta procedendo, continuando invece a valere *erga omnes* quelli della interruzione: peccato che, in potenziale contrasto col principio di retroattività della *lex mitior* (Corte costituzionale, sentenze 393/2006, 72/2008, 236/2011), irragionevolmente se ne prevede l'applicabilità solo in relazione ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prescrizione sospesa se scatta la condanna

L'iter processuale I TEMPI

**Il cambiamento
introdotto
riguarda
indistintamente
tutti i tipi di reati**

PAGINE A CURA DI
Guido Camera

■ La riforma introduce rilevanti novità all'istituto della prescrizione. Il cambiamento principale riguarda indistintamente tutti i reati e consiste nella sospensione della prescrizione in seguito a una sentenza di condanna.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 159 del Codice penale prevede che il corso della prescrizione rimane «sospeso dal termine previsto dall'articolo 544 del Codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Analoga sospensione della prescrizione - anche in termini di tetto massimo di 18 mesi - investe il periodo decorrente tra il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna di secondo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

La sospensione

La sospensione scatta dallo spirare del termine che il giudice si prende in sentenza per scriverne la motivazione, e non da quando effettivamente la deposita in cancelleria. Si tratta di una scelta che vuole evitare sforamenti

del tetto massimo di 18 mesi di fase derivanti da ritardo nel deposito della sentenza: ritardo che non è presidiato da alcuna sanzione processuale e che potrebbe dare adito a disparità di trattamento nel calcolo concreto dei periodi di sospensione, o a prolungamenti della sospensione determinati in base alla discrezionalità del giudice che ha emesso la sentenza di condanna e non alla legge. Il comma 3 dell'articolo 159 prevede una deroga: i periodi di sospensione già decorsi si calcolano «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5 bis del Codice di procedura penale». L'epilogo favorevole del grado successivo a quello in cui è intervenuta la sentenza di condanna che aveva dato causa al «congelamento» della prescrizione fa perciò decorrere i termini prescrizionali ordinari.

Il novero delle sentenze che annullano gli effetti della nuova causa di sospensione della prescrizione è ampio, dato che sono tutte quelle di «proscioglimento» e non solo di assoluzione (categorie processuali che stanno in rapporto di genere a specie). La sospensione della prescrizione non si conta anche nei casi di annullamento della sentenza di condanna per motivi di natura processuale, quali: condanna per un fatto diverso o per una circostanza aggravante a effetto o efficacia speciale; riconoscimento di una nullità assoluta; condanna intervenuta in violazione delle norme che disciplinano il regime del processo in assenza dell'imputato.

La riforma interviene anche sulle cause di sospensione della prescri-

zione previste dal comma 1 dell'articolo 159, specificando che: i) in caso di autorizzazione a procedere, la sospensione opera dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente l'accoglie; ii) se la questione viene deferita ad altro giudizio, la sospensione opera sino al giorno in cui viene decisa la questione. Viene poi aggiunto il comma 3 bis, a mente del quale la prescrizione si sospende in caso di rogatorie all'estero «sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

La sospensione della prescrizione derivante da una sentenza di condanna, ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 159, non assorbe concorrenti periodi di sospensione della prescrizione dovuti a una delle cause previste dal 1 comma, la cui presenza comporta perciò un ulteriore aumento del termine complessivo di sospensione della prescrizione «per il periodo corrispondente» alla sua durata.

L'interruzione

Cambia (poco) anche il regime dell'interruzione della prescrizione. Tra gli atti interruttivi previsti dall'articolo 160 rientrerà anche l'interrogatorio reso «alla polizia giudiziaria, su delega del Pm», come frequentemente avviene nella prassi. Viene specificato, all'articolo 161, che la sospensione della prescrizione «ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo», mentre l'interruzione «per tutti coloro che hanno commesso il reato». Le novità in materia di prescrizione non sono applicabili retroattivamente: lo stabilisce il comma 15 della legge di riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «Pa». L'innalzamento del tetto massimo riguarda sia i corrotti che i corruttori

La corruzione fa allungare i tempi

Le novità in materia di prescrizione investono in modo specifico alcuni reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare dalla corruzione.

La modifica interviene sull'articolo 161 del Codice penale: il nuovo comma 2 prevede, in caso di presenza di più atti interruttivi della prescrizione in base all'articolo 160, un aumento della stessa fino alla metà - quando oggi non va oltre un quarto - del tempo necessario a prescrivere i seguenti reati: ❶ corruzione per l'esercizio della funzione (che dall'attuale tetto massimo di 7 anni e 6 mesi passa a 9 anni); ❷ corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (da 12 anni e 6 mesi va a 15 anni); ❸ corruzione in atti giudiziari (da 16/25 anni balza a 18/30 anni); ❹ induzione indebita a dare o promettere utilità (da 13 anni, 1 mese e 15 giorni/7 anni e 6 mesi passa a 15 anni e 9 mesi/9 anni); ❺ corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (da 7 anni e 6 mesi/12 anni e 6 mesi aumenta a 9/15 anni); ❻ truffa aggravata per il conseguimen-

to di derogazioni pubbliche (da 7 anni e 6 mesi passa a 9 anni).

L'innalzamento del tetto massimo della prescrizione riguarda sia i corrotti che i corruttori, e opera anche se i reati di cui sopra sono commessi in danno dell'Unione europea o di altri Stati esteri. L'inasprimento non riguarda però la concussione - ovvero il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il privato a dare o promettere a lui o un terzo denaro o altra utilità - e il peculato, cioè l'appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Agli aumenti di cui sopra devono aggiungersi anche i periodi di sospensione della prescrizione che possono discendere, in virtù del nuovo articolo 159 del Codice penale, da una sentenza di condanna: che possono aggiungere complessivamente altri 3 anni.

La riforma segue una serie di prov-

vedimenti legislativi che, a partire dalla legge 190/2012, hanno reso più severe le norme che contrastano la corruzione: in particolare, va ricordato che con la legge 69 del 2015 il legislatore aveva recentemente già alzato le pene per i reati contro la pubblica amministrazione in questione, conseguentemente innalzando i termini di prescrizione in virtù della modalità di calcolo degli stessi: che, è bene ricordare, in base all'articolo 157 del codice penale sono parametrati al tetto massimo della pena edittale.

Si tratta di modifiche peggiorative a norme di diritto sostanziale di natura penale - come recentemente ricordato anche dalla Corte costituzionale (ordinanza 24/17) - e come tali non possono pacificamente avere effetti retroattivi, pena la violazione dell'articolo 2 del codice penale: il legislatore ha ritenuto comunque opportuno precisarlo nel comma 15 del testo della legge. Di cui si aspetta ormai solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giro di vite. Ma potrebbero non esserci benefici concreti per il sistema giudiziario

Imprescrittibili i reati sui minori

La maggior parte dei reati commessi contro i minorenni diventerà praticamente imprescrittibile.

La legge approvata definitivamente dal Parlamento opera andando a incidere sul termine di decorrenza della prescrizione, disciplinato dall'articolo 158 del Codice penale.

La regola generale - prevista dal 1 comma della citata norma, non modificata - è che il termine della prescrizione di un reato inizia a decorrere dal giorno della sua consumazione. La riforma inserisce - aggiungendo il comma 3 all'articolo 158 - una deroga che riguarda i reati previsti dall'articolo 392 bis del codice di procedura penale in cui la vittima è un minore di età: in tali casi, la prescrizione decorrerà «dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa». Se l'azione penale è stata esercitata precedentemente al raggiungimento della maggiore età da parte della vittima, il termine di prescrizione non decorrerà comunque dalla data di consuma-

zione effettiva del reato, bensì da quella di «acquisizione della notizia di reato».

I reati per cui sono destinati a scattare i diversi termini di prescrizione sono quelli per cui da tempo viene agevolata la raccolta della testimonianza del minore con le forme dell'incidente probatorio nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare. Eccoli nel dettaglio: ❶ riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù; ❷ prostituzione minorile; ❸ pornografia minorile; ❹ detenzione di materiale pedopornografico (anche virtuale); ❺ tratta di persone; ❻ acquisto e alienazione di schiavi; ❼ violenza sessuale; ❽ atti sessuali con minorenne; ❾ corruzione di minorenne; ❿ violenza sessuale di gruppo; ⓫ adescamento di minorenni; ⓬ atti persecutori (c.d. "stalking"); ⓭ maltrattamenti in famiglia.

Al di là della sua obiettiva - e rivendicata - severità, la revisione non sembra destinata a produrre benefici concreti al nostro sistema giudi-

ziario: prima di tutto perché i termini prescizionali dei reati in questione sono nel tempo stati resi praticamente infiniti da una serie di meccanismi progressivamente introdotti all'interno del codice penale. Si pensi, ad esempio, che per questi reati già oggi opera il raddoppio dei termini di prescrizione, secondo l'articolo 157 comma VI, e che i termini prescizionali oggi vigenti non scendono praticamente mai sotto i 20 anni.

Peraltro, i processi che vedono quali vittime i minori sono notoriamente quelli che si svolgono più rapidamente: ciò alla luce delle già richiamate norme processuali, che tendono ad anticipare alla fase delle indagini l'assunzione della testimonianza della vittima, e delle alte pene previste, che spesso fanno scattare misure coercitive personali cui corrispondono ritmi processuali ancor più serrati per evitare la decorrenza dei termini della custodia cautelare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cambio di passo. Meno conveniente arrivare al dibattimento

Tribunali monocratici, sforbiciata ai processi

■ È ragionevole aspettarsi che la maggior parte dei processi del tribunale monocratico non si celebreranno più: le nuove norme favoriscono in modo significativo la loro definizione con forme alternative di natura premiale.

Estinzione del reato

La principale è l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato entro l'apertura del dibattimento di primo grado.

La volontà del legislatore di offrire "ponti d'oro" all'imputato che risarcisce il danno è evidenziata da due caratteristiche del nuovo istituto: ❶ il risarcimento del danno può avere efficacia estintiva anche in seguito a offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla vittima; ❷ se l'imputato non riesce ad adempiere entro l'apertura del dibattimento per causa a lui non imputabile, il giudice gli può concedere un nuovo termine che complessivamente può arrivare a 9 mesi. La revisione avrà efficacia retroattiva: sfortirà sensibilmente anche i processi già in corso.

Un ulteriore effetto esiziale su questi processi verrà dall'attuazione della delega prevista dal comma 16 della riforma. Diventeranno procedibili a querela: ❶ i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata; ❷ i reati contro il patrimonio, a patto che non scattino aggravanti a effetto speciale, il danno arrecato alla persona offesa non sia di rilevante entità e il fatto non sia commesso con armi o da persona travisata.

Se si considerano anche gli altri strumenti deflattivi di recente introduzione - messa alla prova (reati fino a 4 anni) e proscioglimento per lieve entità del fatto (reati fino a 5 anni) - ben si comprende l'assoluta sconvenienza per l'imputato alla celebrazione di un processo, che oltre all'alea processuale comporta anche i costi di causa. Per tutti gli altri reati il dibattimento appare in ogni caso la strada maggiormente favorevole da percor-

rere: ma sarà caratterizzato da maggiore tecnicità.

Contesto attuale

Il patteggiamento è infatti fortemente scoraggiato dall'attuale contesto normativo: per molti gravi reati ne è precluso l'accesso, e dove è possibile le tante forme di confisca del profitto del reato (anche per equivalente) rendono la pena oggetto dell'accordo in ogni caso assai punitiva. Il giudizio abbreviato - di per sé poco garantito - viene modificato dalla riforma comportando la rinuncia a importanti facoltà difensive (la richiesta di abbreviato sana: incompetenza territoriale, nullità non assolute e inutilizzabilità non patologiche). Affrontare il dibattimento chiederà grande professionalità, soprattutto alla luce dell'importanza che le nuove norme attribuiscono al ruolo della prova.

SEMPLIFICAZIONE

Le nuove norme favoriscono la definizione dei processi con forme alternative di natura premiale, come l'estinzione del reato per condotte riparatorie

Giudizi più tecnici

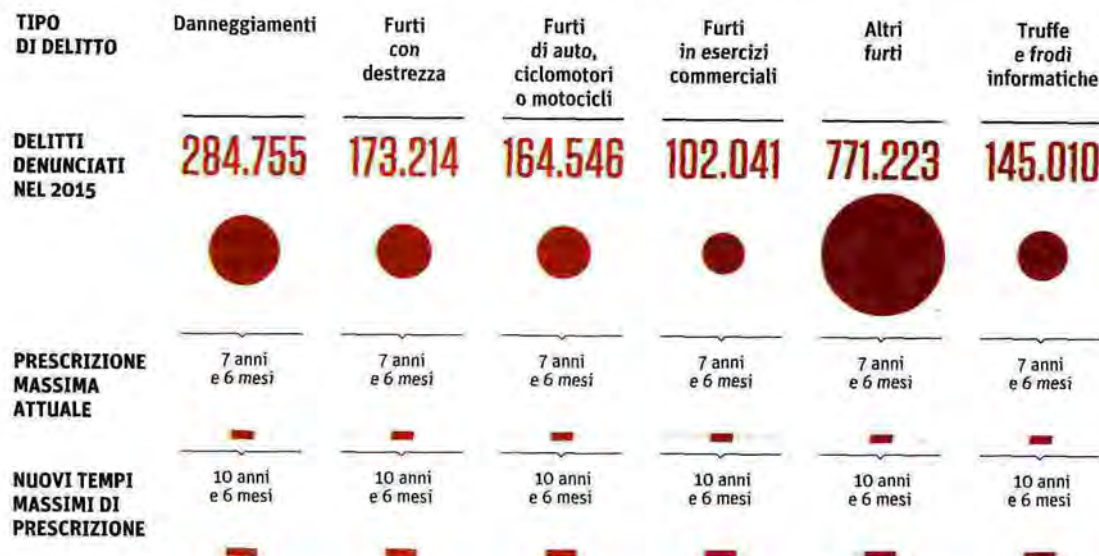
Più tecnici saranno anche i giudizi di impugnazione non definiti con il concordato in appello, che torna dopo neanche 10 anni dalla sua soppressione ma è precluso per tutta una serie di gravi delitti e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Basta pensare che in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di condanna si dovrà nuovamente celebrare l'istruttoria dibattimentale, e che diventa espressa causa di inammissibilità di tutte le impugnazioni l'inadeguatezza dei motivi relativi alla valutazione della prova da parte della sentenza censurata.

Una nota finale, a proposito della maggiore tecnicità dei giudizi di Cassazione: i ricorsi dell'imputato dovranno essere necessariamente sottoscritti da un difensore iscritto nell'apposito albo. Il che sarà un problema non da poco per i tanti avvocati non cassazionisti che abitualmente preparano i ricorsi e li fanno firmare personalmente ai propri assistiti.

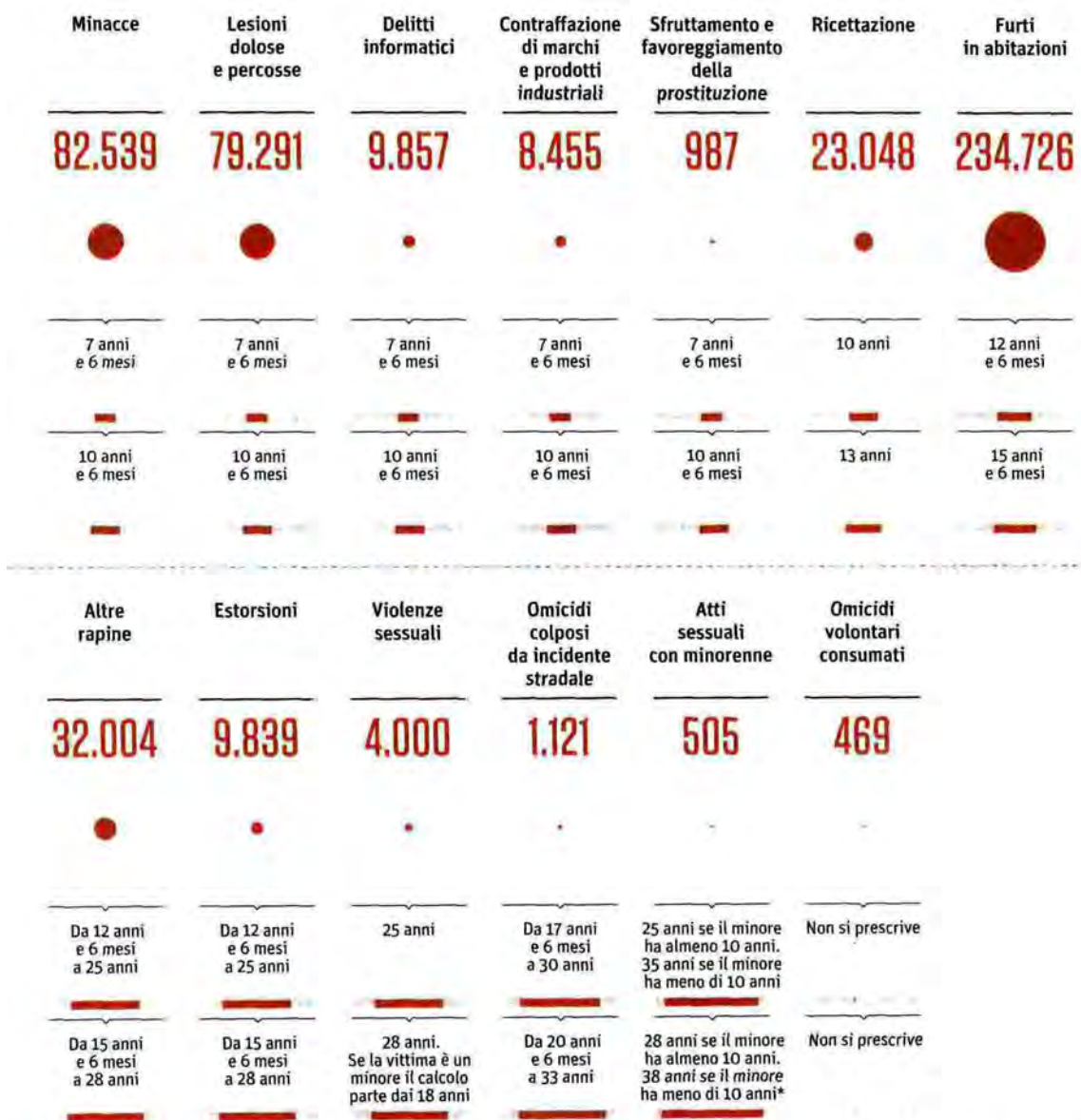
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia la prescrizione

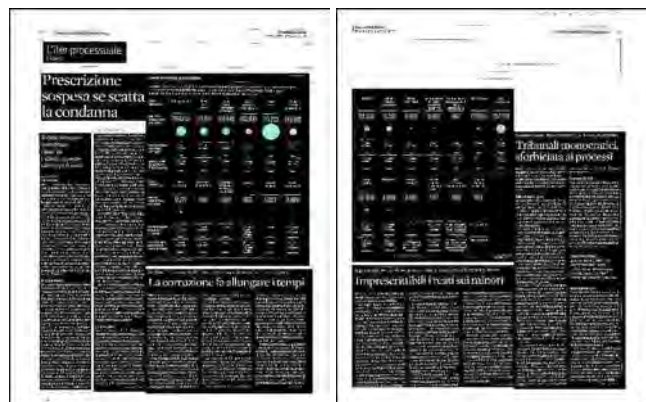
La prescrizione massima attuale (calcolando anche l'aumento per gli atti interruttivi) e la prescrizione massima con l'entrata in vigore della riforma penale (inclusendo le sospensioni di 18 mesi dopo il primo grado e di altri 18 dopo l'appello che scattano solo in caso di condanna) per alcuni reati



(*) Il calcolo parte dal compimento dei 18 anni



Fonte: Istat, elaborazione del Sole 24 Ore



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le condotte riparatorie

IL PUNTO

L'imputato estingue il reato con il risarcimento del danno

Il nuovo istituto si applicherà ai processi pendenti all'entrata in vigore della riforma

PAGINA A CURA DI
Fabio Fiorentin

La "riforma Orlando" introduce un nuovo istituto di deflazione processuale, che consentirà all'imputato - nel caso di reati meno gravi - di uscire rapidamente dal procedimento penale a fronte dell'effettuazione di attività riparatorie dell'illecito commesso.

Macchina processuale leggera

La disciplina di nuovo conio mira ad "alleggerire" la macchina processuale penale di tutto il carico di procedimenti relativi a ipotesi dirette di ritenuto minore impatto sociale, qualora vi sia un adeguato ristoro della vittima, tale da far ritenere soddisfatta la domanda di giustizia. Così va valutato l'inserimento nel Codice penale dell'articolo 162-ter in tema di "estinzione del reato per condotte riparatorie". La disposizione non troverà applicazione generale, essendo il relativo ambito applicativo limitato alle sole fattispecie di reato perseguibile a querela di parte, nelle ipotesi in cui questa sia rimettibile. L'istituto si colloca, idealmente, tra la irrilevanza penale del fatto per la "speciale tenuità" del medesimo e le condotte che, invece, giustificano l'applicazione della sanzione penale: qualora il fatto commesso non sia di minima rilevanza ma non sia nemmeno così grave da imporre il ricorso alla pena, il giudice pronuncerà l'estinzione del reato se l'imputato effettuerà l'integrale riparazione del danno cagionato.

Dal punto di vista procedurale, di tale commodus discessus l'interessato potrà fruire a decorrere dall'esercizio dell'azione penale (la norma si riferisce all'"imputato") fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado (nel caso di rifiuto della persona offesa, si procederà con l'offerta reale), così realizzandosi un bilanciamento tra l'interesse pubblico a evitare costi e tempi del processo e quello del privato, al quale il prezzo da corrispondere per l'uscita dal circuito penale potrebbe non apparire conveniente nella fase delle indagini preliminari, il cui esito potrebbe pur sempre condurre "naturalmente" ad un esito a lui favorevole senza costi aggiuntivi. L'imputato che dimostri di non avere potuto effettuare integralmente la prestazione risarcitoria nel termine sopra indicato per fatto a lui non imputabile, potrà ottenere dal giudice un termine - non superiore a sei mesi - per completare l'adempimento, anche in forma rateale. L'estinzione del reato non esplica effetti sulla confisca di cui all'articolo 240 del Codice penale.

La persona offesa

Dal punto di vista della persona offesa, il nuovo istituto intende offrire, in tempi ragionevoli, l'integrale ristoro del pregiudizio patito per la condotta illecita. Per favorire tale risultato, la disciplina si configura come un percorso "blindato", che impone all'imputato una scelta irrevocabile, concretizzata nelle restituzioni o nel risarcimento del danno, oltre all'eliminazione (solo "ove possibile") delle conseguenze dannose o pericolose del reato e riserva al giudice - previa audizione delle parti e della persona offesa - un pronunciamento "obbligato" di estinzione del reato a fronte dell'avvenuta integrale riparazione. Un più ampio margine di apprezzamento discrezionale connota, invece, la fase di verifica della congruità della prestazione offerta, anche sotto il profilo delle concrete possibilità di ristoro. Resta, in ogni caso, problematica la parametrizzazione del danno (che parrebbe sottrarsi all'applicazione dei criteri civilistici) e il rapporto tra l'azione risarcitoria in sede civile e l'eventuale esito di estinzione del reato in sede penale ai sensi dell'articolo 162-ter del Codice penale.

È altresì dubbia la possibilità, nel caso si tratti di reati dolosi, che il risarcimento possa essere corrispo-

sto da soggetti terzi obbligati o dalla compagnia assicuratrice dell'imputato.

Per favorire immediati effetti deflativi, l'istituto si applicherà anche ai processi pendenti nelle fasi di merito al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina: in questo caso il giudice valuterà la congruità dell'eventuale risarcimento già intervenuto in qualsiasi fase antecedentemente all'entrata in vigore della legge e dichiarerà quindi l'estinzione del reato. Negli altri casi, sarà necessaria una espressa istanza dell'imputato alla prima udienza utile per la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, al fine di procedere alle risarcimento.

Nella medesima udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per adempiere, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, sospende il processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine sopra indicato. Durante la sospensione del processo non decorre la prescrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I procedimenti alternativi

COME CAMBIA L'ACCESSO

Il riordino dell'abbreviato premia più il pm che la difesa

Dopo la richiesta della parte 60 giorni al pubblico ministero per nuove indagini

**Simone Lonati
Carlo Melzi d'Eril**

La riforma si occupa anche di riti speciali, tuttavia gli interventi sembrano più la cristallizzazione normativa, un po' casuale, di indirizzi giurisprudenziali sorti su alcune questioni che il frutto di una ponderata scelta di politica criminale.

Sono stati ritoccati rito abbreviato, patteggiamento e procedimento per decreto. Il primo è quello che ha subito maggiori interventi. Se l'imputato chiede il rito abbreviato in udienza preliminare «immediatamente dopo» avere depositato i risultati di indagini difensive, il giudice può concedere al pubblico ministero un termine non superiore a 60 giorni per nuove investigazioni sui temi di prova introdotti dalla difesa. Quest'ultima, all'esito, può revocare la richiesta. Analoga previsione è singolarmente assente per l'abbreviato chiesto al tribunale dopo il decreto di citazione diretta a giudizio.

La regola mira a evitare che l'imputato possa giovare di elementi a sorpresa. Di contro, però, rende rischiosa la spendita di indagini difensive, che può diventare per l'accusa occasione di approfondimenti altrimenti preclusi. Inoltre, volta a riequilibrare le posizioni delle parti, la disposizione sembra viceversa creare una sorta di nuovo squilibrio, per

di più poco intonato con i principi del sistema. Se nel processo l'ultima parola, sia nell'istruttoria, sia nelle discussioni è dell'imputato, ossia della «parte debole», qui invece l'occasione di concludere e, con essa, un indubbio vantaggio, viene data al pubblico ministero.

L'espressione «immediatamente dopo», poi, non è di facile comprensione. Un'interpretazione rigorosa dovrebbe escludere il meccanismo quando le indagini difensive sono depositate anche solo «poco prima» dell'istanza di abbreviato. Ad esempio dopo l'avviso di conclusione delle indagini o all'inizio dell'udienza preliminare, se il rito speciale è poi chiesto con le conclusioni, magari a distanza di settimane o mesi. Allo stesso modo bisognerebbe ragionare se la domanda ex articolo 438 Cpp è formulata contestualmente (nozione diversa da «immediatamente dopo») al deposito delle indagini difensive.

Un'altra disposizione consente di chiedere, in via subordinata rispetto all'abbreviato condizionato, l'abbreviato semplice o il patteggiamento. Due timori: ciò, da un lato, potrebbe indurre il giudice a privilegiare questa ultima richiesta, solo perché comporta uno snellimento del ruolo. Dall'altro, questa formulazione rischia di trasformarsi da facoltà a obbligo: rigettata la richiesta di un rito alternativo non se ne potrebbero effettuare altre, a meno che non fossero state menzionate con la prima istanza. Posizione irragionevole, se il termine non sia ancora scaduto.

Inoltre, il rito alternativo comporta la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevanza delle inutilizzabilità non derivanti da divieti probatori, nonché dei vizi in materia di competenza territoriale. Non po-

tranno ad esempio essere eccepite le nullità relative al mancato interrogatorio dopo l'avviso ex articolo 415 bis Cpp, né quelle derivanti dalla violazione del termine per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Restano invece, tra le altre, le inutilizzabilità concernenti le intercettazioni, elementi con pieno valore di prova nel giudizio speciale.

Passando al patteggiamento, è previsto un procedimento semplice per la correzione degli errori materiali, nonché un ricorso per cassazione limitato a poche questioni: consenso dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena. Un modo, tutto sommato condivisibile, per responsabilizzare gli attori dell'accordo e diminuire le impugnazioni privi di vizi rilevanti.

Nel procedimento per decreto, infine, è previsto l'uso di un tasso di conversione tra pena detentiva e pecuniaria variabile, a causa delle condizioni economiche del reo, da 75 a 225 euro al giorno. Anche questa modifica sembra ragionevole nell'ottica di evitare opposizioni per sanzione pecuniaria eccessiva.

In sintesi, tra luci e ombre, un dato balza agli occhi: da quasi trent'anni si sottolinea come una delle condizioni per il funzionamento del rito ordinario – assai garantito e quindi complesso e costoso – sia un'alta adesione ai riti alternativi. Per ottenerla, bisogna renderli appetibili, condizione che questa riforma non contribuisce a creare. Insomma, come scriveva Franco Cordero, quella del «nuovo» codice è stata una «rivoluzione libresca», ed è stato buon profeta nell'immaginare che sarebbe stato «più difficile insediare nei cervelli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro degli interventi

GIUDIZIO ABBREVIATO/1

Il giudizio abbreviato prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Tra le novità della riforma, nel caso la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal Pm (massimo 60 giorni) per lo svolgimento di indagini suppletive. E in questi casi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato

GIUDIZIO ABBREVIATO/2

Insieme alla proposta di integrazione probatoria, l'imputato (nonostante il rigetto della proposta) può chiedere comunque il rito abbreviato. Inoltre dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice

GIUDIZIO ABBREVIATO/3

La riforma Orlando interviene anche sulla riduzione delle pene connesse all'applicazione del rito abbreviato. Infatti, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento la diminuzione della pena è di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, questa la novità, si consente ora il dimezzamento della pena

PATTEGGIAMENTO/1

Novità sulla correzione di errori materiali nelle sentenze. Quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, spetta allo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Inoltre, in caso di impugnazione del provvedimento, alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza

PATTEGGIAMENTO/2

Il ricorso per cassazione da parte del pm e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento è possibile soltanto per motivi attinenti: 1) all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); 2) al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; 3) all'erronea qualificazione del fatto; 4) alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate. Tutto questo non vale però per i procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge

PROCEDIMENTO PER DECRETO

Cambiano i criteri di ragguaglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. La pena pecuniaria deve essere determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. Tale valore non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva e non superiore al triplo di tale ammontare (225 euro)

I nuovi limiti**Come cambia il giudizio in Cassazione**

Nella logica dello sfoltimento dei processi, scompare per l'imputato la facoltà di proporre personalmente il ricorso in Cassazione mentre per il pubblico ministero la si limita nel caso di doppia conforme assolutoria; così come si semplifica la procedura del vaglio preliminare di inammissibilità, aumentandosi sensibilmente la somma da versare in tal caso, come in quello di rigetto del ricorso (o anche della richiesta di rimessione del processo), alla cassa delle ammende (con adeguamento biennale alle variazioni Istat) e allargandosi le ipotesi di annullamento senza rinvio.

Rilevante l'importazione dal giudizio civile del vincolo per la Sezione semplice che non intenda condividere un principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di rimettere a queste ultime la decisione del ricorso. Ulteriori modifiche riguardano i rimedi straordinari (dallo snellimento della procedura per la correzione di errori materiali o di fatto all'introduzione della disciplina della rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo con competenza attribuita alla Corte d'appello) e la notevole espansione della partecipazione al dibattimento distanza

Le motivazioni. La lettura va resa più schematica per facilitare il diritto all'impugnazione

Sentenza di «rigore» sulle prove

■ La parte centrale e più copiosa della riforma è quella dedicata al processo penale: dalla introduzione della sentenza di improcedibilità per incapacità di cosciente partecipazione al processo a motivo di stato mentale irreversibile (quale rimedio al problema degli «eterni giudicabili») o dell'assenso del difensore d'ufficio per l'elezione di domicilio presso di lui.

Le misure principali

Con la limitazione della possibilità di differire i colloqui tra difensore e imputato in custodia cautelare ai casi in cui si proceda per delitti di criminalità organizzata, arriva anche il rafforzamento dei diritti della persona offesa: informazione relativamente allo stato delle indagini preliminari trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela, notifica dell'avviso della richiesta estesa al reato di furto nel domicilio o con strappo, allungamento dei termini per proporre la relativa opposizione.

Tra le altre novità i meccanismi di contingentamento dei termini della fase investigativa. Come l'onere dell'indagato di agire in tempi brevi in caso di riserva di incidente probatorio a fronte della richiesta di accertamenti tecnici irripetibili, o quello del pubblico ministero di decidersi all'esito delle indagini decorso un tempo ristretto di «riflessione» con immediata comunicazione altrimenti al procuratore generale ai

fini dell'avvocazione obbligatoria. O, infine, l'onere del giudice di definire in tempi rapidi il procedimento di archiviazione, cui fa da pendant la revisione delle ipotesi delle nullità e l'introduzione del reclamo al tribunale in composizione monocratica al posto del ricorso per cassazione.

Torna, poi, l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, rimanendo intatta la possibilità per la persona offesa (ma non più per la parte civile) di ricorrere in cassazione.

La motivazione

Una parte ambiziosa del progetto, poi, è la riforma della motivazione (in fatto e in diritto) della sentenza. Prevista la suddivisione in quattro parti:

- accertamento dei fatti e qualificazione giuridica;
- punibilità e sanzioni applicate;
- responsabilità civile da reato;
- accertamento di ogni altro fatto da cui dipenda l'applicazione di norme processuali.

Con la scansione dei temi da affrontare, in modo da renderne più schematica la struttura e agevolare l'esercizio del diritto d'impugnazione, rispetto al quale, parallelamente, si esige, a pena di inammissibilità, maggiore rigore. Maggiore rigore richiesto nella enunciazione dei capi e punti della sentenza, delle prove di cui si deduca l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione e le richieste istruttorie.

Riti alternativi

Venendo ai procedimenti speciali: con riguardo all'abbreviato, oltre all'aumento della diminuzione premiale di pena per le contravvenzioni (portata sino alla metà), si prevede la possibilità di chiedere in udienza preliminare l'abbreviato semplice o persino il patteggiamento subordinatamente alla richiesta del rito condizionato. Stabilendosi, peraltro, la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevanza delle inutilizzabilità (salvo per quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio) nonché l'impossibilità di rilevare l'incompetenza territoriale a rito instaurato (irragionevolmente anche di quello a seguito di emissione di decreto penale di condanna ma con esclusione di quello derivante da giudizio immediato).

Es si regola il fenomeno delle «indagini difensive a sorpresa» (con eventuale termine per svolgimento di indagini suppletive per il pubblico ministero e facoltà di revoca della richiesta per la difesa).

Quanto al patteggiamento, si introduce una procedura più snella per la correzione di errori materiali limitandosi la proponibilità del ricorso per cassazione. Nel caso di decreto penale di condanna, allo scopo di disincentivare le opposizioni, si sono valorizzate invece le condizioni economiche del reo e del nucleo familiare ai fini di un'eventuale rateizzazione del pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le impugnazioni/1

LE RESTRIZIONI

Motivi d'appello più rigidi a prova di test-ammissibilità

Da indicare nell'atto le erronee valutazioni delle prove

PAGINA A CURA DI
Alberto Cisterna

■ La riforma delle impugnazioni parte dal presupposto che per evitare la "bancarotta" della Cassazione occorre organizzare la decisione di primo e secondo grado in modo tale da poter rendere agevole il controllo di legittimità. Il ricorso per Cassazione si erge a prototipo del "giusto processo" d'impugnazione, connotato da una tendenziale bassa devoluzione e concentrato su pochi punti ben evidenti e distinguibili. È il nuovo articolo 546 Cpp lo snodo da cui si dipana, probabilmente, l'ultimo tentativo di restituire prestigio alla giurisdizione per principi della Corte, oggi smarrita in dozzine di migliaia di sentenze, vulnerate dall'urgenza di carichi di lavoro inconcepibili per un'Alta giurisdizione. Il nuovo modello di sentenza è funzionale allo scopo. Dovrà contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie». Il modello è l'articolo 192 Cpp che regola la valutazione della prova. «Esposizione», «indicazione», «enunciazione», a volerle soppesare semanticamente, starebbero ad indicare protocolli di redazione dell'atto tra loro diversi e non del tutto coincidenti. Difficile che nella prassi delle aule di giustizia siano possibili misurazioni così fini della motivazione della sentenza. Comunque par chiaro che il giudice dovrebbe de-

dicare un impegno "diverso" nella stesura dell'atto a seconda della porzione da redigere. Ciroscritto il perimetro, le impugnazioni devono, ovviamente, assecondare questo "progetto" di sentenza, per cui il gravame deve indicare, con enunciazione specifica a pena di inammissibilità, «i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione», «le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione», «le richieste, anche istruttorie»; «i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

L'atto d'appello, cioè, deve adattarsi allo schema del nuovo articolo 581 Cpp e curarne la pedissequa osservanza. La tecnica di redazione dell'impugnazione diverrà centrale. E soprattutto sarà la chiave di volta che punta a rafforzare le restrizioni al ricorso per Cassazione in caso di cosiddetta "doppia conforme" (si veda per il doppio proscioglimento il nuovo articolo 608, comma 1-bis, o il nuovo articolo 428, comma 3-bis). L'azione di omologazione delle decisioni di primo e secondo grado, secondo schemi rigidi e con movenze predefinite, rende la doppia decisione di merito censurabile sotto limitati profili in sede di legittimità. Modellare gli atti per favorirne la coesione sotto il profilo della struttura e del contenuto con esiti non distonici o divergenti.

La "resa" dell'appellante alle ragioni della condanna di primo grado, stabilita attraverso il recupero del patteggiamento dei motivi in appello ex articolo 599 Cpp, è agevolata dall'opera di omologazione della legge "Ferranti". La collocazione dei motivi d'appello in uno schema rigido conduce a negoziare la pena in appello quando ci si accorge di non disporre di argomentazioni adeguate. L'impugnazione deve essere formalmente ammissibile e solo giunti innanzi alla corte territoriale si apre l'opportunità per una contrattazione con l'accusa. È evidente che sarà decisivo l'atteggiamento delle procure generali. Con-

cessioni troppo facili, anche alle aspettative deflative del collegio d'appello, rischiano di vanificare le ragioni della restaurazione della negoziazione ex articolo 599 Cpp e incrementare la proposizione "a pioggia" di impugnazioni. Per evitare pericoli lassismi che, a ben guardare aveva determinato l'abolizione dell'istituto solo pochi anni or sono (Dl 92/2008), si prevede che «il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti». In qualche modo la scelta di patteggiamento sui motivi è orientata per evitare disparità ed asimmetrie, ferma restando l'esclusione di un nügolo di *serious crimes* dalla procedura semplificata in parola.

Inoltre, la riforma si adegua alle indicazioni della Cede e della Cassazione stabilendo che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». L'espansione al giudizio, tendenzialmente cartolare, di secondo grado di uno dei cardini del sistema accusatorio, ossia l'assunzione in contraddittorio innanzi al decidente della prova dichiarativa, era dovuta. Non può sottacersi, tuttavia, l'acuta osservazione di quanti hanno subito rilevato che non si intuiscono bene le ragioni per le quali, se la Corte d'appello intende riformare un'assoluzione di primo grado, si deve procedere all'acquisizione diretta della dichiarazione testimoniale "contestata" dal pm e se, invece, il giudice di seconde cure vuole confermare una condanna non debba procedere in modo analogo pur in presenza di identici (e contrapposti) «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» provenienti dall'imputato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udienza preliminare. L'alternativa è lo strumento della revoca che però non può correggere errori di fatto

Torna il «ricorso» contro il non luogo a procedere

Uno dei profili della riforma delle impugnazioni che merita apprezzamento è il ripristino dell'appello contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare (articolo 425 Cpp). L'impugnazione era stata frettolosamente abolita nel 2006 e sostituita da un ricorso per cassazione ex articolo 428 Cpp che ha spesso impegnato i giudici di Piazza Cavour nell'impropria missione di esplorare le ragioni di merito della sentenza di primo grado.

La Corte costituzionale aveva escluso (sentenza 242/2009) che la soppressione del secondo grado di merito fosse in collisione con i precetti costituzionali per la menomazione del potere di appello del pubblico ministero. La ragione per cui la norma era stata «salvata» dalla Consulta risiedeva nel fatto che la sentenza ex articolo 425 Cpp non concretizzava una preclusione definitiva all'esercizio dell'azione penale, grazie alla possibilità offerta all'accusa di chiedere, in ogni tempo, la revoca della sentenza ai sensi dell'articolo 434 Cpp. Tuttavia, si doveva registrare che lo strumento della revoca (di scarsissima applicazione pratica) non poteva certo servire a emendare gli errori di fatto che affliggevano la sentenza, posto che la rescissione è possibile solo se sopravvivono o si scoprono nuove prove.

Il ripristino dello status quo ante, da questo punto di vista, realizza una più corretta tutela delle aspettative dell'accusa pubblica e della parte civile, a oggi destinate a infrangersi sullo scoglio del solo ricorso per Cassazione. Certo la soluzione deflaziona i carichi della Cassazione, ma inevitabilmente scaricherà sull'appello il gettito dei nuovi appelli. L'impugnazione, devolvendo una piena cognizione di merito alla corte territoriale, ha chance di successo maggiori rispetto al vaglio di sola legittimità ed è da attendersi una maggiore reattività del pme della parte civile rispetto alla sentenza ex articolo 425 Cpp. Questo in attesa che, anche per questa ipotesi, giunga ad effetto la riforma del regime delle impugnazioni approntata dalla legge Ferranti e si consegua una spontanea contrazione del ricorso ai gravami.

La dilatazione, cospicua, dei termini di prescrizione agevola e asseconda questo progetto e non è un caso che la soluzione approntata si fondi su una verifica dei tempi di fase ana-

loga a quella esistente per la custodia cautelare. Lo scopo è scoraggiare le impugnazioni meramente dilatorie collocando in un tempo piuttosto remoto la prescrizione del reato. In sé la soluzione è semplice. Resta da considerare se gli uffici di secondo grado e di legittimità – investiti di una cognizione più selezionata e di qualità attraverso impugnazioni a maglie strette – potranno adeguarsi all'incremento di impegno che una tale impostazione comporta.

I numeri della produttività d'appello e a Piazza Cavour sono altissimi, ma spesso fondati su decisioni «bagatellari» (prescrizioni, inammissibilità ecc.). Il ritorno all'Alta corte di secondo grado e di Cassazione non sarà un passaggio indolore ed il tema della selezione dei giudici dell'impugnazione – oggi oggetto di aspre polemiche correntizie all'interno della magistratura – deve assumere un rilievo centrale anche nelle discussioni dell'avvocatura italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PAROLA
CHIAVE**



Sentenza di non luogo a procedere

È emessa se il Gup valuta che sussista una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell'azione, che il fatto non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o non sussiste

Le regole base

01 | IL NUOVO MODELLO

Il nuovo modello di sentenza dovrà contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie

02 | LA PROVA

La valutazione della prova si basa su esposizione, indicazione, enunciazione che stanno ad indicare protocolli di redazione dell'atto tra loro diversi e non del tutto coincidenti

03 | LE IMPUGNAZIONI

Le impugnazioni devono assecondare questo «progetto» di sentenza, per cui il gravame deve indicare - con enunciazione specifica a pena di inammissibilità - i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie; «i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta nuovo



Il processo
LE NOVITÀ

Il rito a distanza allarga il campo di applicazione

Diventa più facile la video-conferenza anche al di là dei reati di mafia e terrorismo

PAGINA A CURA DI

Selene Pascasi

■ Il provvedimento approvato dal Senato, a seguito della presentazione di un maxi emendamento da parte del Governo, interviene, con un solo articolo e 95 commi nella versione finale, anche in tema di partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto.

Le novità

Le modifiche al vigente apparato apportate, nello specifico, dai commi 77, 78 e 79, rovesciano in qualche modo, mediante la riformulazione di alcune norme, la precedente prospettiva.

In altre parole, se prima della novella in questione, il "processo a distanza" era delineato, nelle peculiarità ipotesi che si andranno ad elencare, come eccezione alla regola della presenza in udienza del soggetto, oggi, nelle medesime evenienze, la regola diviene la video-conferenza.

Più spedite, poi, le modalità con le quali il giudice disporrà sul punto. Ma procediamo per ordine, analizzando le singole disposizioni. Il comma 77 - riformulando l'articolo 146 bis, commi 1 e 1 bis del Codice di procedura penale (Dlgs 271/89) - prevede che la partecipazione a distanza sia la regola per:

■ il detenuto che si trovi in carcere per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis e per reati del-

l'articolo 407, comma 2, lettera a) (mafia, criminalità organizzata, terrorismo) in cui è imputato, anche in relazione a crimini per i quali sia in stato di libertà. Disposto valevole, si badi, anche per la partecipazione a udienze penali o civili, nelle quali assuma la veste di testimone;

■ l'imputato ammesso a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisori.

Tanto disposto, il comma 77 innesta nel corpo del citato articolo 146 bis, i commi 1-ter e quater. Con il ter, si sancisce la possibilità che si rechi eccezione alla regola della partecipazione a distanza - consentendo, quindi, la presenza in aula dei soggetti descritti nei commi 1 e 1 bis - qualora il giudice, operando in via discrezionale, «lo ritenga necessario» e lo disponga, però, anche su istanza di parte, con «decreto motivato».

Ciò, tuttavia, non potrà mai riguardare i ristretti in regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario.

Nuovo anche il comma 1-quater, per il quale la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, fermo l'obbligo di decreto motivato, anche fuori dalle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis, ove «il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario».

Il comma 77, inoltre, mettendo mano al comma 2 dell'articolo 146 bis, dispone che il presidente del tribunale o della Corte d'assise, nella fase degli atti preliminari, o il giudice del dibattimento, nel disporre la partecipazione a distanza, possano darle «comunicazione alle autorità competenti, nonché alle parti e ai difensori», senza dover ricorrere, rispettivamente, come in prece-

denza richiesto, a decreto motivato, da comunicarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, o ad ordinanza.

In ultimo, il comma 77 innesta alla norma il comma 4-bis per cui il giudice, nei processi per i quali si procede con collegamento audiovisivo, su istanza, «può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza, assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

Complementari, gli interventi di cui ai commi 78 e 79. Con il comma 78 - di modifica all'articolo 45-bis delle norme di attuazione del Codice di procedura penale - si estendono tutte le previsioni esplicitate (di cui all'articolo 146-bis, commi 1, 1 bis, 1-ter e 1-quater) anche al procedimento in camera di consiglio.

Semplificazione al via

Parimenti, la riformulazione del comma 2 dell'articolo 45-bis, apre alla semplificazione, liberando il giudice o il presidente del collegio dal dover disporre la partecipazione a distanza con ordinanza o decreto motivato, consentendo che la decisione sia «comunicata o notificata».

A mezzo del comma 79, infine, si conforma all'innovata normativa - modificando l'articolo 134-bis comma 1 del Codice di procedura penale - anche la disciplina della partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato. Per l'effetto, nel corpo della norma si inserisce il riferimento alla nuova ipotesi di cui al comma 1-quater dell'articolo 146-bis.

L'ampliamento della partecipazione a distanza, in ogni caso, acquista efficacia un anno dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta. Fatta eccezione per le persone detenute per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del Codice penale, e all'articolo 74, comma 1, del testo unico degli stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli a distanza

LA DELEGA

Intercettazioni, più garanzie per le «notizie» non rilevanti

**Particolare
cautela
durante
le indagini
preliminari**

PAGINA A CURA DI
Alberto Cisterna

■ Tempi stretti, anzi strettissimi per la riforma delle intercettazioni. La delega è molto ampia e lascia ai tecnici di via Arenula corposi spazi di manovra, ma tutto dovrà chiudersi in pochissimi mesi (5 al massimo). I criteri direttivi ed i principi fissati sono cinque: il primo (su utilizzazione e distruzione) articolato su 5 punti ed il quinto (sui trojan) in otto. Una rapida sintesi su ciascuno.

È un tema sensibile quello della riservatezza delle conversazioni tra difensore e detenuto. La soluzione, in questo caso, sarebbe semplice: basta prevedere che i colloqui dei difensori si svolgano in luoghi captativamente inaccessibili. Resta il caso, quasi di scuola, in cui il difensore sia anche «correo» del proprio assistito, ma la scelta valoriale potrebbe comportare un sacrificio di questa prova in nome dell'incomprimibilità del diritto di difesa. È accaduto per il divieto di testimonianza su quanto avviene nella camera di consiglio dei giudici (Cassazione, sezioni unite n. 22327/2002), lo si potrebbe fare anche per la «camera di colloquio» del difensore. V'è, poi, l'utilizzazione in fase cautelare delle captazioni che, ovviamente, operano a sorpresa e, quindi, senza un previo contraddittorio con la difesa. In questi casi il pm trasfonde in attile conversazioni rimandando la selezione garantita del materiale ad un momento successivo. La delega

pretende, per questa scansione, che si abbia «speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale». Criterio condivisibile, ma estremamente incerto. In questa fase il pm, nello spoglio del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura, dovrà comunque assicurare la riservatezza degli atti «contenenti conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), Codice privacy. L'articolo 4 contempla come «sensibili» i dati su «l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Il precetto sarebbe chiaro, se non fosse per l'inciso: «a meno che queste informazioni «non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei». È evidente che lo spazio di manovra del pm resta ancora ampio ed è, sostanzialmente, incompressibile.

Ancora si prevede che costituisca delitto (pena fino a 4 anni) la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La norma intende colpire la propagazione sui

social media di atti e comportamenti privati, operata per mera vendetta o diletteggi di taluno. La delega, ovviamente, stabilisce che la punibilità di una tale condotta è esclusa quando le registrazioni o le riprese siano «utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». Ma il precetto è pericolosamente equivoco. Oggi Tizio registra i suoi messaggi o incontri con Sempronio ad insaputa di costei. Domani li divulga su internet a relazione conclusa. La punizione è scontata. Se Mevio, marito di Sempronio, acquisisce la registrazione e la porta come prova nel giudizio di separazione è logico che non sia punibile.

La lettera d) prevede, infine, una importante innovazione per le indagini concernenti «i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» con una «semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni». La locuzione è particolarmente equivoca, giacché non afferma esplicitamente che si debba applicare a questi procedimenti il regime semplificato previsto dal Dl 152/1991 per i reati di criminalità organizzata. Il passaggio dai «gravi» (articolo 266 Cpp) ai «sufficienti indizi» (articolo 13 Dl 152/1991) di reato segnerebbe una svolta di una certa importanza nel ricorso alle captazioni contro la nuova «mafia bianca» della corruzione. Ma il governo potrebbe anche limitarsi ad interventi meno incisivi (ad esempio allungando la durata del primo decreto di intercettazione da 15 a 40 giorni). Il dibattito in corso sul Codice antimafia e sull'inclusione in esso di questo stesso catalogo di reati dovrebbe portare ad evitare «un terzo binario» in materia di intercettazioni. Ma nulla è da escludere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dispositivi portatili. Captazioni possibili, con limiti, anche per indagini diverse da quelle sulla criminalità organizzata

Si estende l'utilizzo dei software «spia»

■ La delega segue il dibattito innescato dalla sentenza delle Sezioni unite sui trojan. La Cassazione aveva imposto una restrizione al loro uso nei dispositivi portatili per i soli procedimenti di criminalità organizzata. Ma questa soluzione non sembra aver persuaso il Parlamento. I criteri dettati dalla delega, in effetti, impongono accorgimenti appropriati al mezzo, ma nessun divieto per classi di delitti. Si deve ipotizzare che, nel corso dei lavori preparatori, si sia dato seguito all'autorevole requisitoria della procura della Cassazione in cui si segnalava che molte incertezze sui captatori mobili erano, in realtà, superabili con mere prescrizioni tecniche. Così il rischio, ritenuto esiziale nei procedimenti «ordinari», che le captazioni si estendano ai luoghi di privata dimora violando la clausola dell'articolo 266, ultimo comma, Codice di procedura penale («solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa»), si contiene con il geoposizionamento dell'apparato portatile e con l'immediato swith off della registrazione. La delega, in effetti, impone che «l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza

di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice» e, poi, che «l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, Cpp e «fuori data lica-si, nei luoghi di cui all'articolo 614 Cp soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Non più, per fortuna, una distinzione tra delitti, riconducendo le intercettazioni a mezzo trojan al genus di appartenenza, quello delle intercettazioni ambientali.

Davvero notevole, invece, l'aggravio di motivazione imposto per il decreto di autorizzazione: aggravio che vale anche per i procedimenti di criminalità organizzata («in ogni caso»). Si prevede che il decreto del giudice debba «indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini». Un surplus prima inesistente. Il punto 6) regola ex novo l'utilizzabilità delle intercettazioni con trojan stabilendo che «i risultati intercettativi» passano essere utilizzati «a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento au-

torizzativo» e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 Cpp». Se per questa ultima parte la regola replica il contenuto dell'articolo 270 Cpp è il primo alinea a tracciare un solco davvero epocale. Sinora il titolo di reato portato dal decreto di intercettazione non aveva mai precluso l'utilizzo delle intercettazioni per «reati diversi» nell'ambito dello stesso processo. Per le captazioni con intrusore la regola cambia e il titolo di reato scrimina tra risultati utilizzabili e risultati inutilizzabili. Con il paradosso che un'intercettazione – relativa ad un caso di arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 Cpp) diverso dal reato per cui è stato emesso il decreto – non potrà essere utilizzata nella stesso procedimento, ma potrebbe esserlo in uno distinto. La regola mira a contenere la prassi delle cosiddette intercettazioni a strascico, ossia orientate verso un soggetto alla ricerca di un qualunque reato. Certo l'effetto contenitivo di eventuali abusi sarebbe stato maggiore se questa regola fosse stata estesa anche fuori dal perimetro angusto delle intercettazioni con intrusore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN VETRINA



EXECUTIVE MASTER CONTRATTO D'IMPRESA

L'Executive Master contrattualistica d'impresa e arbitrato, la cui II edizione partirà a Roma il 19 ottobre 2017, è un percorso che ha l'obiettivo di soddisfare i bisogni formativi e informativi di professionisti e manager del settore legale che desiderano ampliare le proprie competenze tecniche per operare nei mercati nazionali ed internazionali.

www.bs.ilssole24ore.com



GUIDA AL DIRITTO IN VESTE RINNOVATA

Il settimanale di documentazione giuridica più diffuso nel mondo legale, completamente rinnovata con una grafica più immediata ed intuitiva, presenta una versione digitale tutta da scoprire.

www.guidaaldirittoitaliano.ilssole24ore.com

Le misure alternative

LE ALTRE DELEGHE

Se la pena è fino a 4 anni si potrà evitare il carcere

Esclusi i casi di eccezionale gravità e pericolosità e legati a mafia e terrorismo

PAGINA A CURA DI
Fabio Zavatarelli

■ L'articolo 1, comma 85 della «legge Orlando» delega gli esecutivi a una forte riforma dell'ordinamento penitenziario.

Si favoriscono il più possibile - tranne per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e per i condannati per delitti di mafia e terrorismo (anche internazionale) - le misure alternative alla detenzione e questo sia attraverso l'ampliamento fino a 4 anni del limite di pena per accedervi (ora a 3 anni), sia attraverso la semplificazione dei presupposti soggettivi, sia estendendo il contraddittorio con la giurisdizione differito e cartolare, riservando il previo contraddittorio alle sole udienze per la concessione (qui addirittura pubblica) e la revoca delle misure alternative.

Particolare attenzione è data al contenuto qualitativo della misura con la necessaria osservazione scientifica della personalità anche in libertà, la regolamentazione degli in-

terventi dell'Uepe, le attività di giustizia riparativa, e, infine, un più efficace sistema di controlli, anche mediante nuove competenze per la polizia penitenziaria.

Accesso a benefici

In sede intramuraria, si allentano alcune preclusioni o limitazioni dell'ordinamento penitenziario all'accesso a benefici e/o forme extramurarie di esecuzione. Ci si propone di: eliminare, sia per i recidivi sia per gli autori di certi reati, gli automatismi e/o le preclusioni che impediscono o ritardano l'individualizzazione del trattamento e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione ai tipi di reato commessi e alle caratteristiche personali del condannato; rivedere le preclusioni ai benefici penitenziari anche per i condannati alla pena dell'ergastolo.

Non sono indebolite le presunzioni assolute di pericolosità (ed i relativi divieti di automatismi) presenti in altri testi normativi, e comunque in ogni caso vengono esclusi da questa operazione i «casi di eccezionale gravità e pericolosità» o quelli rientranti negli articoli 4bis e 41bis ordinamento penitenziario (Op), per i quali la delega esprime una chiara riserva di operatività.

La delega prevede anche alcune norme (programmatiche) che dovrebbero guidare la qualità dell'esecuzione intramuraria: si parla di incremento delle opportunità di

lavoro, valorizzazione del volontariato, facilitazione delle relazioni familiari, diritto all'affettività, riordino della medicina penitenziaria, agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri e della libertà di culto, maggiore tutela delle donne, anche madri, e di attività di giustizia riparativa.

Il sottosistema minorile

La lettera p) traccia il confine per la creazione di un sottosistema penitenziario adeguato «alle esigenze educative dei detenuti minori di età» e che vada oltre l'articolo 79 Op. Ciò avverrebbe sulla base della ① socializzazione, responsabilizzazione, promozione della persona, rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale e dei contatti con il mondo esterno; ② massima facilitazione per l'accesso alle misure alternative e l'eliminazione di quelle limitazioni presenti per gli adulti per i benefici penitenziari; ③ estensione di tale sottosistema alla fascia dei cosiddetti giovani adulti, fino a 21 anni.

Fuori luogo risultano infine le direttive che impegnano il legislatore ad operare una riserva di codice «al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena», nonché la delega stessa ad una riforma delle pene accessorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altro fronte. Cumulo con la pena detentiva solo in casi particolari

Svolta per le misure di sicurezza

■ La delega in base all'articolo 1, comma 16, lettera c-d della revisione penale scommette sulla definitiva riforma del sistema sanzionatorio a «doppio binario», rimasto immutato per oltre ottanta anni, completando le innovazioni apportate dalla sentenza 253/2003 della Corte costituzionale e dal Dl 211/2011.

Come per la disciplina delle pene si prevede l'inserimento del «divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non previsti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi», pur omettendo di affrontare la problematica della retroattività della misura, introdotta con legge posteriore per fatti-reato per i quali non era prevista.

Il cumulo

Il cumulo pena-misura di sicurezza rimane per gli imputabili socialmente pericolosi ma subordinato a specifiche condizioni applicative quali la limitazione ai soli gravi reati secondo l'articolo 407 comma 1 lettera a) Codice di procedura penale (dando così peso qualitativo all'identikit del delinquente pericoloso), l'imposizione di una durata massima della misura (adeguamento indiretto al

principio di colpevolezza), e l'obbligo di accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale con revoca o modifica delle misure non appena questa venga meno o diminuisca. Questi «paletti» sembrerebbero rendere applicabili solo misure di sicurezza detentive, in applicazione dei canoni di proporzionalità e sussidiarietà.

Infermità psichica

Si ridefinisce l'infermità psichica dando «rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità», e re-

cependo così la sentenza «Raso» delle Sezioni Unite del 2005 che già li riteneva riconducibili all'infermità psichica laddove così intensi e gravi da incidere concretamente sull'imputabilità ed essere causalmente determinanti nella commissione del reato.

Socialmente pericolosi

Per i socialmente pericolosi a capacità diminuita la delega sceglie la strada di una pena modulabile in diverse forme al fine di adeguarsi alle esigenze terapeutiche e riabilitative legate al fatto-reato.

Per i non imputabili socialmente pericolosi, si conferma il binario unico rappresentato da misure terapeutiche di controllo dalla durata massima, che pongano al centro l'attività terapeutica, lasciando come accessorio il momento coercitivo, e che siano modulate in rapporto ad una pe-

ricolosità sociale costantemente verificata e riesaminata in funzione delle esigenze di cura; si dà così priorità alle misure in libertà, lasciando come residuale le misure contenitive, da eseguirsi presso le Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Lascia perplessi l'articolo 1 comma 16 lettera d) che prevede la destinazione alle Rems anche di «tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi (...)». La disposizione «scarica» su di esse situazioni psichiatriche disomogenee con esigenze diverse (come i casi in base all'articolo 148 Codice penale), invalidando così molti degli aspetti innovativi della riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | MISURE ALTERNATIVE IN POLE

Vengono favorite il più possibile le misure alternative alla detenzione dallo stato di libertà e ciò anche attraverso l'ampliamento fino a 4 anni del limite di pena per accedere (ora a 3 anni), o attraverso la semplificazione dei presupposti soggettivi

02 | QUALITÀ DELL'ESECUZIONE

La delega prevede anche alcune norme (programmatiche) che

dovrebbero guidare la qualità dell'esecuzione intramuraria: si parla di incremento delle opportunità di lavoro, valorizzazione del volontariato, facilitazione delle relazioni familiari, diritto all'affettività, riordino della medicina penitenziaria, agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri e della libertà di culto, maggiore tutela delle donne, anche madri, e di attività di giustizia riparativa

La tutela. Il casellario

Più facile «ripulire» i certificati penali

■ L'articolo 1, comma 18, lettere c-d della legge Orlando delega una riforma del casellario giudiziale diretta a garantire una maggiore protezione dei dati personali e procedure semplificate e ridotte.

Si delega pertanto ad adeguare, all'attuale durata media della vita umana, il limite di 80 anni previsto dall'articolo 5 comma 1 Dpr 313/2002 per l'eliminazione delle iscrizioni al casellario.

Per agevolare le procedure interne, la delega prevede un percorso agevolato per le Pae e i gestori di pubblici servizi per accedere e ottenere, quando necessario all'esercizio delle loro funzioni, il certificato generale di un nominativo.

La delega in ogni caso lascia trasparire l'intenzione del legislatore di arrivare a definire e costruire una procedura generale automatizzata di accesso selettivo alla banca dati per le diverse amministrazioni, all'evidente fine di accelerare procedure e istruttorie interne: in questa ottica si autorizza la stipula di apposite convenzioni con le singole Pa per permettere, nei limiti delle proprie specifiche competenze, accessi selettivi e limitati, governati da specifiche e ben definite regole, a tutela della privacy.

Nella consapevolezza, poi, che troppo spesso un certificato penale "sporcato" possa essere di ostacolo per avere lavori o autorizzazioni e, più in generale, crei problemi per il reinserimento sociale di tutti coloro che, incidentalmente o meno, sono rimasti coinvolti con la giustizia penale per fatti minori o di minor disvalore, la delega riforma il regime delle cancellazioni degli effetti penali sul casellario. Si è previsto pertanto che il Pm elimini dal casellario le iscrizioni dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ove occasionale) nonché la rimodulazione (in senso favorevole) dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne del giudice di pace, di quelle per fatti di modesta entità, dei decreti penali, e dei patteggiamenti a pene non superiori a sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'avvocazione

IL REGIME

Procura generale in campo in caso di inerzia nell'inchiesta

L'intervento ammissibile una volta decorso il termine per le indagini

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Amato

La legge interviene su un istituto - quello dell'avvocazione - che, tranne in pochissimi casi e da parte di solo alcune Procure generali, ha avuto negli ultimi anni una qualche applicazione. È l'archiviazione "per inerzia", secondo cui il procuratore generale dovrebbe (o potrebbe?) intervenire avocando il fascicolo che il pubblico ministero non è stato in grado di definire nei termini di durata delle indagini. La modifica suscita peraltro dubbi e perplessità, anche sotto il profilo del concreto impatto che potrebbe derivarne per gli uffici giudiziari.

La nuova regola

La norma di riferimento è contenuta nel "nuovo" comma 3 bis dell'articolo 407 del Codice di procedura penale dove si prevede che «in ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis»: se non ci riesce deve comunicarlo al procuratore generale

chiedendogli di prorogare il termine per altri tre mesi; quindici per alcuni più gravi reati. Dopodiché, ove non riesca ad assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello: ciò perché, in base all'innovato comma 1 dell'articolo 412 del Cpp, «il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato, l'avvocazione delle indagini preliminari».

Il meccanismo

In realtà, non si è in alcun modo inciso, dilatandolo, sul termine di durata massima delle indagini e sulla relativa disciplina in punto di pro-

roga: il termine, originario o prorogato dal giudice, va comunque rispettato, pena l'inutilizzabilità degli atti di indagine che dovessero essere compiuti dopo la scadenza (articolo 407, comma 3, del Cpp). Qui, piuttosto, con l'intervento del procuratore generale, si interviene a "coprire" lo stato di inerzia in cui si può venire a trovare il pubblico ministero che, decorso il termine di durata delle indagini, non è in grado di definire immediatamente il fascicolo, introducendo un momento di controllo e, se vogliamo, di indiretto stimolo sollecitatorio.

La crisi degli uffici

Lo stimolo sollecitatorio è senz'altro apprezzabile, ma è il ricorso all'avvocazione che lascia perplessi. È infatti evidente che alla base della modifica vi è una comprensibile rappresentazione dello stato in cui versano gli uffici giudiziari, caratterizzati non tanto e non solo da un notevole arretrato, quanto soprattutto da un numero ingiustificatamente alto di fascicoli che vivono "nel limbo": negli armadi dei pubblici ministeri (ma anche dei giudici), a termini scaduti, in attesa di essere presi in mano e definiti. Le cause di questa situazione sono plurime e in parte conosciute; senza ripetere la solita doglianza sulle carenze strutturali degli uffici, basti sottolineare il tuttora eccessivo ricorso alla previsione sanzionatoria penale, in un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (senza con questo escludere, come è ovvio, inerzie ed inadeguatezze dei magistrati).

© RIPRODUZIONI RISERVATA

**PAROLA
CHIAVE**



Archiviazione

L'archiviazione è il provvedimento con il quale il Pm chiede al Gip entro i termini di durata massima previsti per il compimento delle indagini, di archiviare la pratica qualora, ad esempio, la notizia di reato si riveli infondata o manchi una condizione di procedibilità oppure il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato

L'impulso. Servono un proficuo scambio di informazioni e soluzioni organizzative che «smuovano» gli uffici

Il fattore «tempo» deve guidare le indagini

■ L'esigenza di «accelerazione» e di «impulso» che si è inteso perseguire con l'avocazione ha un unico vero pregio. Quello di indurre sperabilmente a capire che il proprio di chi svolge le funzioni giudiziarie è quello di sapere cogliere subito il tema del processo, di sviluppare solo le indagini realmente necessarie, di definire tempestivamente i fascicoli, senza considerare - in un sistema che conosce due norme fondamentali, quali gli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del Cpp e 533, comma 1, del Cpp - l'archiviazione come necessariamente una sconfitta, e comunque valorizzando, in caso di esercizio dell'azione penale, il fattore tempo come condizione qualitativa essenziale per la fruttuosità dell'iniziativa, anche nel rispetto dei diritti delle parti, imputato e persona offesa.

L'impatto positivo

Con l'ulteriore positivo effetto di indurre anche a un più massiccio ricorso a istituti deflattivi, oggi tuttora inapplicati nelle loro potenzialità più piene (decreto penale di condanna; giudizio immediato; giudizio direttissimo obbligatorio a piede libero per determinati reati come diffamazione a mezzo stampa e armi; irrilevanza penale del fatto di particolare tenuità, eccetera).

È invece il metodo che non convince: le procure generali non sono, né saranno mai, in grado di procedere a massicci interventi di «avocazione», vista la pochezza strutturale e organizzativa in cui versano, anche per l'obiettivo modesto numero di magistrati.

L'utilizzo concreto

E allora il rischio forte che il meccanismo rimarrà sulla carta e soprat-

tutto si cercheranno interpretazioni anche ragionevoli (l'avocazione nonostante la formula della norma è da ritenere facoltativa, perché espressione di un potere del procuratore generale) per evitare la paralisi. Dovrà allora crearsi un sistema di «informazione» tra le procure della Repubblica e la procura generale adeguato e non troppo oneroso e, in tutta probabilità, dovranno cercarsi soluzioni organizzative che, valorizzando il dato della facoltatività dell'avocazione, consentano peraltro di smuovere gli uffici del pubblico ministero, in particolare i sostituti inerti, attendisti, non abituati a decidere, facendo capire l'importanza del fattore tempo anche nella fase delle indagini, perché diversamente mai potranno soddisfarsi le esigenze di celerità sottese dall'articolo 111 della Costituzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia l'avocazione

Il rinnovato istituto

L'avocazione è un istituto che consiste nel potere riconosciuto al pubblico ministero di grado superiore di far proprie le attribuzioni normalmente demandate all'ufficio del pubblico ministero di grado inferiore per il compimento di determinati atti. La riforma interviene sugli articoli 407 e 412 dove si prevede che alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 415-bis per l'avviso all'indagato della conclusione delle

indagini) il Pm ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al Pm è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-bis dell'articolo 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (articolo 412, comma 30)



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'ANALISI**Fabio Basile****Prevenzione
arma potente
da usare
con cautela**

Le misure di prevenzione patrimoniale sono un'arma potente, rivelatasi estremamente efficace per contrastare determinate forme di criminalità, come le associazioni di tipo mafioso, colpite dalla confisca proprio nel loro core business: l'accumulo di capitali illeciti. Quest'arma, però, deve la sua potenza, almeno in parte, al fatto che può essere usata a prescindere dall'accertamento del reato. Senza troppi giri di parole, occorre infatti constatare che le misure di prevenzione **possono comportare conseguenze assai afflittive** (come la perdita totale e definitiva del patrimonio) pur offrendo solo un pacchetto low cost di garanzie sostanziali e processuali. Si pensi solo al fatto che per la loro applicazione bastano indizi, senza la necessità di prove, indizi che per giunta possono essere desunti anche da fonti che non sarebbero ammesse in un processo penale. Al di là, poi, della diatriba tecnica sull'inversione dell'onere della prova, sta di fatto che il proposto, una volta colpito dal sequestro, per scongiurare la confisca ha davanti a sé una strada tutta in salita (deve, in altre parole, difendersi attaccando, mentre l'imputato in un processo potrebbe in teoria limitarsi a parare i colpi dell'avversario). Infine, le misure di prevenzione non conoscono la prescrizione e contro di esse vi è una limitata possibilità di ricorso in cassazione.

Ebbene, proprio perché così potente, quest'arma dovrebbe

essere usata con estrema cautela, e soprattutto mirando bene prima di sparare. Così è avvenuto, finora, nel loro impiego contro la mafia, laddove un consolidato patrimonio di conoscenze criminologiche, da un lato, e una insidiosa perniciosità del fenomeno associativo di tipo mafioso, dall'altro, convalida e giustifica alcune "scorciatoie" del sistema preventivo.

Rischia, invece, di prendere male la mira il nostro Parlamento, convinto di spuntare una vittoria facile contro la corruzione mettendo in campo le misure di prevenzione. Una prima

L'APPLICAZIONE ATTUALE

Già oggi le misure possono colpire i «colletti bianchi» ma serve l'abitudine della condotta

versione della riforma dell'articolo 4 del Codice antimafia estendeva, infatti, l'elenco dei destinatari di tali misure addirittura a coloro che fossero indiziati della commissione anche di un solo delitto contro la pubblica amministrazione: e non solo dei delitti più odiosi e più gravi (come concussione e corruzione), ma anche dei delitti di minore entità. Sarebbero, insomma, bastati indizi anche di un singolo episodio di peculato (magari commesso approfittando dell'errore altrui) o di indebita percezione di erogazioni pubbliche (magari un'indennità di disoccupazione continuata ad essere incassata qualche mese dopo la riassunzione) per andare incontro alla confisca dei cespiti patrimoniali di cui non si fosse riusciti a dimostrare la legittima provenienza. Con conseguente massimo stridore tra la precarietà dell'indizio (anche di un delitto non particolarmente

grave) e la definitività della confisca (anche di tutto il patrimonio).

Tranne che per la truffa aggravata, il Senato sembra aver abbandonato tale improvvida via, subordinando ora l'applicazione delle misure di prevenzione, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, alla presenza di indizi dell'esistenza di un'associazione finalizzata al compimento di tali delitti. Questa modifica ridimensiona le perplessità sopra espresse, ma ne fa sorgere altre, legate alle ben scarse chance di effettiva applicazione di una siffatta previsione, se non a costo di un'altissima tensione coi principi fondamentali: basterebbero, infatti, indizi, e non certo prove, di un'associazione per delinquere semplice, quindi di un'associazione di per sé priva di quei connotati, capaci invece di rivelare - anche a prescindere dalla commissione di reati - l'esistenza di un'associazione mafiosa.

Il dibattito, anche convulso, che in questi giorni ha accompagnato l'iter parlamentare ha peraltro messo nell'ombra un importante rilievo. In realtà le misure di prevenzione già oggi sono applicate dai nostri giudici anche contro soggetti che hanno accumulato ricchezze a discapito della corretta gestione della cosa pubblica. Solo che i nostri giudici - ben consci della micidialità dell'arma - hanno preso bene la mira, applicando la confisca solo ai colletti bianchi abitualmente dediti alla commissione di delitti o che abitualmente vivano di proventi delittuosi (utilizzando, quindi, le categorie della pericolosità cosiddetta comune di cui all'articolo 1 del Codice antimafia). È proprio l'elemento dell'abitudine, infatti, che rende fondata la presunzione che una ricchezza sproporzionata sia di provenienza illecita.

Docente di Diritto penale presso l'università degli Studi di Milano



Violenza domestica. Rafforzati gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine - Pesa la sentenza della Corte dei diritti dell'uomo

Sullo stalking non serve l'associazione

Giovanni Negri
MILANO

■ Nel dibattito che molte polemiche ha riservato al tema delle misure di prevenzione è passata più o meno sotto traccia la loro estensione agli **indiziati di stalking**. Con la precisazione, necessaria, che l'emendamento dei relatori votato la

scorsa settimana, che ha permesso di uscire dall'impasse dei lavori parlamentari e renderà oggi possibile l'approvazione delle modifiche al Codice antimafia, ha escluso lo stalking.

Alla fine così, le misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, potranno essere applicate ai semplici indiziati

del reato di atti persecutori. Esclusa la necessità del vincolo associativo, come invece previsto nel caso dei principali delitti contro la pubblica amministrazione. Vincolo associativo che, evidentemente, nel caso dello stalking avrebbe avuto poco senso o avrebbe in larga parte reso inapplicabile

la disposizione.

Si rafforza in questo modo l'arsenale a disposizione delle autorità nella fase decisiva per evitare che segnali di pericolosità sfocino poi in azione di violenza. Determinante in questa prospettiva, si sottolinea anche al ministero della Giustizia, è stata la valutazione della recen-

te condanna inflitta (era marzo) all'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Allora, il nostro Paese venne considerato responsabile per non avere impedito che un uomo, dopo precedenti atti violenti nei confronti della famiglia, uccidesse il figlio e ferisse gravemente la moglie. Si è trattato della prima condanna inflitta all'Italia per un reato relativo alla violenza domestica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

